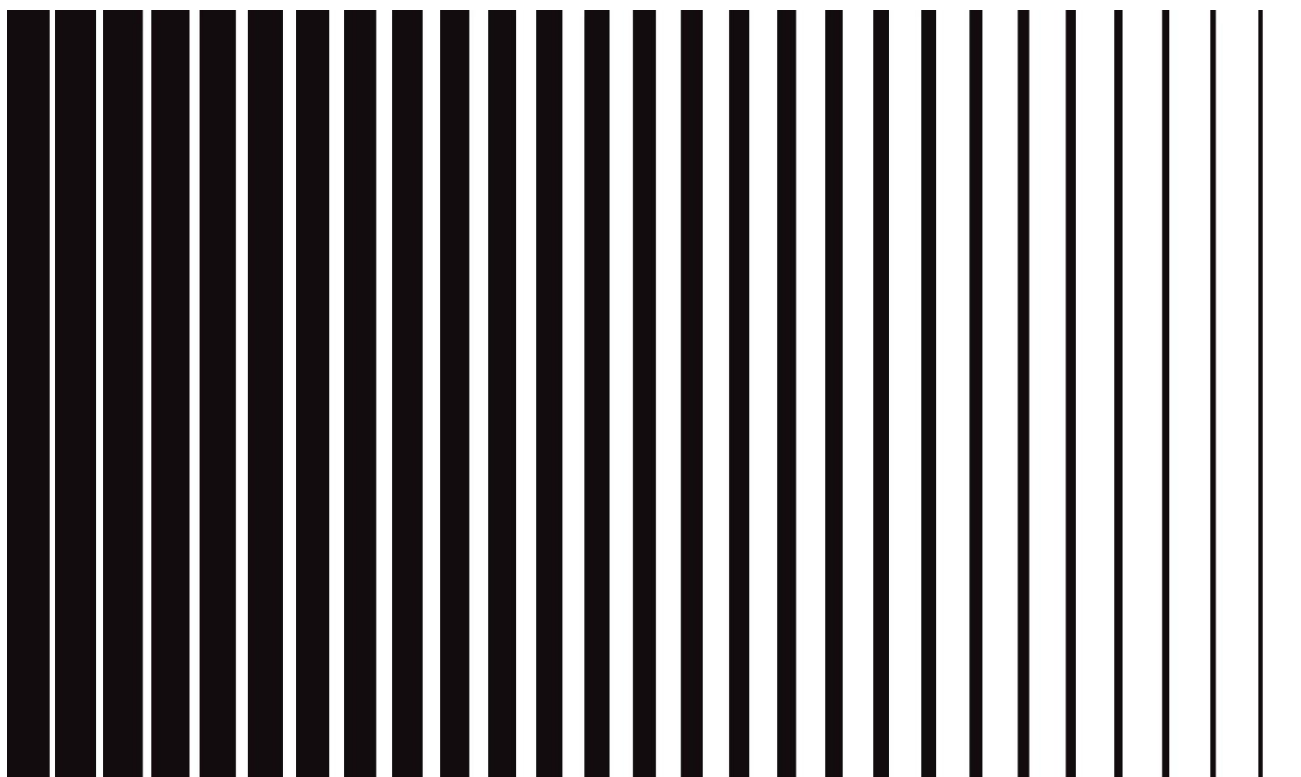




Articolo 27

I diritti in carcere

A cura dell'Area Stato Sociale e Diritti



Settembre 2026



Indice

Art. 27. I diritti in carcere

- Introduzione	pag. 3
- Popolazione detenuta e sovraffollamento	pag. 4
- Suicidi ed eventi critici	pag. 7
- Lavoro	pag. 7
- Istruzione e formazione: scuola in carcere	pag. 11
- Salute	pag. 12
- Misure alternative alla detenzione, misure di comunità e pene sostitutive	pag. 12
- Affettività e carcere	pag. 14
- Minori e carcere	pag. 15
- Cibo e speculazioni	pag. 17
- Condizioni delle carceri ed edilizia carceraria	pag. 17
- Populismo penale e politica securitaria	pag. 18
- Lavorare in carcere	pag. 19
- Conclusioni	pag. 21
I dati	pag. 22
La giustizia minorile	pag. 28
I dati dei singoli istituti penitenziari	pag. 30
I dati in Europa	pag. 34
Le fonti	pag. 35

A cura dell'Area Stato Sociale e Diritti con il contributo dell'Area
Politiche del Lavoro e Contrattazione della CGIL e della FP CGIL



Articolo 27

I diritti in carcere

“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”

Articolo 27, c. 3, Costituzione

Introduzione.

“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. E’ quanto sancisce il terzo comma dell’articolo 27 della Costituzione italiana.

Ma quale è la condizione di vita in carcere? Quali reali possibilità di rieducazione e di recupero sociale ci sono in un sistema alle prese con criticità croniche quali sovraffollamento, degrado strutturale, precarie condizioni igienico-sanitarie, mancanza di attività trattamentali, opportunità di lavoro e formazione, carenza di risorse e personale, con spazi invivibili, condizioni spesso disumane e abbandono?

Sin dal suo insediamento, spesso inseguendo i fatti di cronaca, il Governo Meloni ha intrapreso la strada dell’aumento delle fattispecie di reato e dell’inasprimento delle pene (non per i reati fiscali o sulla sicurezza del lavoro), pur in presenza della riduzione del numero dei reati commessi. Una politica securitaria espressione di un populismo penale, destinata solo ad aggravare i nodi irrisolti del sistema penitenziario e ad accrescere tensioni e problemi.

I provvedimenti del Governo, dal “Decreto rave”, al “Decreto Caivano” e ai “Decreto sicurezza”, hanno aumentato reati e pene: dal 2022 sono stati introdotti 57 nuovi reati, 60 aggravanti e un aumento considerevole delle pene (compresa la rivolta in carcere anche con atti di resistenza passiva e non violenta), con disposizioni dal carattere fortemente identitario, che incarnano una deriva autoritaria. Norme con cui si danno risposte penali a problemi che sono spesso e soprattutto sociali, che non aumentano la sicurezza dei cittadini, mentre mancano completamente politiche volte alla prevenzione.

L’ultimo orrore il Governo lo ha compiuto con il disegno di legge in materia di presunzione di imputabilità del minore. Su proposta della Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, il Consiglio dei Ministri del 23 luglio scorso, ha approvato un disegno di legge che modifica l’articolo 98 del Codice penale, introducendo la presunzione di capacità di intendere e volere, e quindi di imputabilità, per i minori che hanno compiuto quattordici anni e non ancora diciotto: ciò rappresenta un profondo, pericoloso e retrogrado cambio di paradigma. Ben più reazionario del Codice penale fascista del 1930. Viene ribaltato l’impianto del diritto minorile, con la maturità, e la capacità di intendere e volere, non più da verificare caso per caso, ma che si presume fino a prova contraria.

Il Governo punta tutto sulla risposta penale e sulla repressione mentre trascura la prevenzione e la radice sociale del disagio giovanile, mancando investimenti reali in educazione, inclusione sociale e sostegno alle famiglie o ai contesti difficili.

Le carceri sono piene di poveri, immigrati, tossicodipendenti, persone con problemi di salute mentale. Condizioni di marginalità e vite difficili che dovrebbero trovare altre risposte: nell'istruzione, in un reddito e in un lavoro dignitoso, in percorsi di inclusione, nel sostegno abitativo, nella presa in carico di carattere sociale.

Il carcere lo si può leggere da fuori con i dati del sovraffollamento, delle carenze del personale e delle attività. Ma è entrando dentro e guardando quelle facce, sentendo quegli odori, che si può capirne il significato. Dentro c'è un caldo diverso, un'aria ferma e opprimente che si fa fatica a respirare.

"Bisogna aver visto", disse Piero Calamandrei nel 1948 alla Camera dei Deputati per denunciare le drammatiche condizioni delle carceri. Oggi come allora, per comprendere realmente la giustizia, bisogna conoscere la realtà carceraria. Una realtà dove regna la sofferenza umana, con detenuti e detenute che escono solo un'ora al giorno, trascorrono 23 ore chiuse in celle, che hanno capienza massima regolamentare di tre persone, ma ce ne stanno cinque. Niente doccia, niente bidet, niente privacy. Luoghi dove ogni centimetro è condiviso.

Entrare nelle carceri è ciò che hanno fatto il 14 luglio scorso numerosi esponenti dell'[Alleanza per l'articolo 27](#) della Costituzione, che riunisce molte associazioni tra cui la CGIL impegnate sui temi della giustizia, dell'esecuzione penale e dei diritti delle persone private della libertà, visitando 34 istituti penitenziari italiani di 29 città, da Asti a Civitavecchia, da Milano a Napoli, Roma, Sassari, Torino, per riportare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle condizioni delle carceri italiane, oggi attraversate da una crisi sempre più grave, e riaffermare il principio secondo cui la pena deve essere conforme ai valori sanciti dall'articolo 27 della Costituzione: umanità, dignità della persona e finalità di reinserimento sociale

Con queste poche pagine, si vuole contribuire a una maggiore consapevolezza collettiva delle gravi e persistenti criticità in cui versano quei luoghi complessi e difficili che sono le carceri, non solo per estendere il dibattito pubblico sulla giustizia penale e sulla funzione della pena, ma per costruire le risposte necessarie perché si possano perseguire concretamente le finalità rieducative e di recupero sociale, nel rispetto della dignità umana e dei valori costituzionali. Valori che devono essere rispettati, diritti e dignità che devono essere garantiti anche nei luoghi di privazione della libertà, anche per coloro che, in quel luogo, sono meno visibili.

Un'occasione per ragionare del carcere e della sua funzione ma anche delle sue alternative.

Per questo occorre aprire una profonda riflessione su come liberare il carcere dalle persone per le quali, anche per le condizioni in cui versano attualmente molte strutture, il carcere non può avere nessuna funzione di recupero sociale: persone con problemi di salute mentale, tossicodipendenti, immigrati irregolari, poveri, detenuti con pene di breve durata e per reati di scarso allarme sociale che potrebbero scontare la pena in luoghi diversi e con un forte legame con il territorio, dove il tempo della privazione della libertà non sia un tempo vuoto, ma tempo investito sull'inclusione, nelle potenzialità della persona, nel reinserimento sociale.

Popolazione detenuta e sovraffollamento.

Nei 189 istituti penitenziari italiani sono presenti quasi 65 mila persone di cui il 31,3% ha cittadinanza straniera. Le donne rappresentano il 4,5% del totale di cui 29 madri con 34 figli al

seguito. E' quanto risulta dagli ultimi dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ([DAP](#)) aggiornati al 31 luglio 2026.

Sono 15 mila coloro che sono in carcere senza essere stati condannati in via definitiva (il 14,7% delle persone ristrette in carcere è in attesa di giudizio e il 9,4% ha ricevuto una condanna non definitiva).

Dei 49 mila detenuti con almeno una condanna definitiva, oltre 4 mila (8,9%) sono stati condannati a una pena (non un residuo di pena) inferiore a 2 anni di reclusione, un terzo dei quali con condanne inferiori a un anno. Condanne molto brevi che rendono spesso impossibile, in strutture come quelle carcerarie, la predisposizione di progetti di recupero sociale che rischiano di ridursi a mere enunciazioni senza reali possibilità di efficacia e che finiscono per non diminuire, se non addirittura aggravare, il rischio di condannare definitivamente alla marginalità sociale e a nuovi reati.

Con una popolazione carceraria di 65 mila persone, a fronte di 51 mila posti regolamentari, il livello di sovraffollamento e insostenibilità delle condizioni detentive è evidente, con quasi 14 mila persone ristrette in più rispetto ai posti regolamentari che salgono a oltre 18 mila persone in più se si considera che i posti effettivamente disponibili, a causa dell'inagibilità e indisponibilità di molti spazi, risultano essere poco più di 46 mila (dati [GNPL](#)).

Il tasso di sovraffollamento ufficiale è mediamente del 126% ma arriva al 140% se si considerano i posti realmente disponibili: numeri che collocano l'Italia tra i Paesi europei con la più alta percentuale di sovraffollamento, come emerge dai dati del [Consiglio d'Europa](#)".

Dopo la diminuzione delle presenze dovuta ai provvedimenti adottati per far fronte all'emergenza pandemica, con la sospensione dei benefici introdotti durante il Covid, la popolazione ristretta è tornata a crescere prepotentemente, con oltre 2 mila detenuti in più in un anno (pari a +3,6%) e quasi 10 mila in più negli ultimi quattro anni (+17,9%).

Secondo i dati del DAP, a luglio 2026, più di tre quarti degli istituti penitenziari presentano un numero di persone ristrette maggiore dei posti regolamentari con un tasso di sovraffollamento ufficiale medio del 126%, tra i più alti in Europa (dove il rapporto tra detenuti e posti disponibili è mediamente dell'89%), e che arriva al 160% nelle carceri della Puglia, al 159% in Molise, 150% in Lombardia.

In molti istituti la situazione è drammatica con tassi di sovraffollamento insostenibili come a Latina e a Brescia "Fischione" Canton Mombello dove la popolazione detenuta è più del doppio dei posti regolamentari (rispettivamente 216% e 203%), a Foggia (184%), Verona "Montorio" (182%), Brindisi (181%), Bergamo "Resmini" (181%), Lecce, Teramo e Como (180%), Venezia "S. Maria Maggiore" (178%), Monza (177%), Civitavecchia (176%).

Preoccupa la situazione nei grandi istituti penitenzi come Roma "Regina Coeli" (171%), Bologna (163%), Milano "San Vittore (158%) e "Opera" (148%), Napoli "Poggioreale (142%) e "Secondigliano (136%).

Condizioni ai livelli record di quindici anni fa, che portarono la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo alla nota sentenza dell'8 gennaio 2013, [Torreggiani e altri](#), di condanna dell'Italia per violazione dei diritti umani.

Livelli di sovraffollamento difficilmente sostenibili, spazi fatiscenti e condizioni detentive spesso disumane e degradanti drammaticamente attuali e tragicamente diffuse, come emerge anche dall'ultima [Relazione del Garante Nazionale delle persone private della libertà \(GNPL\)](#), inviata al Parlamento a giugno scorso, e dal [XXII Rapporto sulla condizione di detenzione, dell'Associazione Antigone](#), con molte carceri vetuste, dove non tutte le celle sono riscaldate,

o sono senza acqua calda, senza doccia, dove i detenuti dormono su materassi a terra, per non parlare delle condizioni di caldo estremo, con celle roventi, come nei mesi scorsi.

Carceri senza spazi per le lavorazioni, palestre, campo sportivo. In più, molti reparti detentivi applicano il regime delle “*celle chiuse*” che comporta detenuti chiusi nelle proprie camere di pernottamento anche durante il giorno, dove spesso i bagni non sono separati, ma a vista: celle con spazi individuali estremamente limitati tanto che oltre 15 mila persone ristrette dispongono di meno di 4 metri quadrati (GNPL).

Dopo la condanna della Corte di Strasburgo, anche la Corte Costituzionale con la [sentenza n. 279/2013](#), aveva riconosciuto che il problema del sovraffollamento e delle carceri era reale, grave e strutturale, rimarcando che risolverlo è compito del legislatore e che farlo era di estrema urgenza. E se “*il sovraffollamento carcerario può nella realtà assumere dimensioni e caratteristiche tali da tradursi in trattamenti contrari al senso di umanità e da rendere al tempo stesso impraticabili i rimedi interni*” (come il trasferimento dei detenuti in altre celle o altre carceri), è necessario che “*l’ordinamento si doti di un rimedio idoneo a garantire la fuoriuscita dal circuito carcerario del detenuto che sia costretto a vivere in condizioni contrarie al senso di umanità*” e alla finalità rieducativa della pena. Già nel 2013 la Corte aveva indicato “*molteplici e possibili soluzioni*”, come le liste d’attesa, il rinvio dell’esecuzione della pena, un più esteso ricorso alle misure alternative.

Sono susseguiti diversi interventi normativi come il [Decreto Legge n. 146/2013](#), e la Legge delega n. 103/2017 che ha portato all’emanazione di tre decreti legislativi intervenuti sull’esecuzione delle pene per condannati minorenni (D.Lgs. 121/2018), sull’assistenza sanitaria in ambito penitenziario ([D.Lgs 123/2018](#)) e sulla vita detentiva e il lavoro penitenziario ([D.Lgs. 124/2018](#)); infine la “*riforma Cartabia*” ([Legge 134/2021](#)), prima di arrivare alle devastanti politiche e interventi del Governo Meloni.

Il sistema detentivo continua ad essere caratterizzato da molte, troppe, criticità che si sommano al sovraffollamento: il sintomo più evidente è rappresentato dal generale aumento dei suicidi e degli eventi critici che rappresentano l’indicatore della “*non vita*” in carcere dove la specifica vulnerabilità dovuta alla privazione della libertà personale si somma alle reali condizioni detentive e ad altre preesistenti fragilità individuali e sociali delle persone ristrette.

Un altro indicatore significativo è rappresentato dai reclami presentati dai detenuti in base all’art. 35 ter dell’Ordinamento Penitenziario, e dai rimedi risarcitori loro riconosciuti dalla Magistratura per aver subito condizioni di detenzione inumane e degradanti: secondo i dati di Antigone, nel 2024 sono arrivate oltre 10 mila istanze agli uffici di sorveglianza di cui il 57,8% sono state accolte.

La situazione disastrosa del sistema penitenziario e le condizioni detentive contrarie al senso di umanità e in contrasto con l’art. 27 della Costituzione e con l’art. 3 della CEDU, tornano all’attenzione della Corte Costituzionale chiamata a decidere sulla questione di legittimità costituzionale del differimento dell’esecuzione e della sostituzione con la detenzione domiciliare nel caso di detenuti costretti a scontare la pena in condizioni inumane sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze. L’udienza è fissata per il 22 settembre 2026.

Intanto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha disposto il sequestro preventivo di sette sezioni del carcere di “Sollicciano” per le gravi violazioni di norme igieniche e di sicurezza sul lavoro, con conseguente svuotamento dei reparti ritenuti invivibili e il trasferimento di 240 detenuti, poi ridotti a 190 evitare il collasso della rete penitenziaria regionale ma aggravando ugualmente il sovraffollamento degli altri istituti toscani e lasciando irrisolti i nodi strutturali.

Oltre al sovraffollamento, insieme ai problemi di spazio, pesa il degrado igienico-sanitario, edilizio e abitativo che in diversi istituti compromette concretamente la dignità e la vivibilità della detenzione.

Anche nelle visite effettuate a luglio scorso dagli esponenti dell'Alleanza per l'Art. 27 della Costituzione, emerge un quadro di forte preoccupazione. Sono state rilevate celle con muffa, umidità, infiltrazioni. Spazi vitali estremamente ridotti e, in alcuni casi, la necessità di utilizzare materassi a terra per la mancanza di posti letto. A ciò si aggiungono problemi di infestazione da cimici e altri parassiti, che rendono ancora più precarie le condizioni igieniche e sanitarie degli ambienti. In diversi istituti sono inoltre emerse carenze di manutenzione e di dotazioni essenziali, quali ventilatori e frigoriferi, con letti a castello a tre piani e scarsa areazione.

Vi è poi la carenza di attività trattamentali (attività scolastiche, lavorative, culturali, sportive, benefici, misure alternative, ecc.), fondamentali per recupero sociale e reinserimento, senza le quali si sta in cella e la mancanza di risorse e personale, a partire dagli educatori, dal personale sanitario, dai mediatori culturali, oltre al personale penitenziario, contribuiscono a condizioni complessive di abbandono che incidono sulla salute mentale e che possono diventare anche patologiche, con manifestazioni di aggressività verso gli altri o verso se stessi, con atti di autolesionismo, fino al suicidio.

Suicidi ed eventi critici.

Nel 2025 si sono tolti la vita in carcere 74 detenuti. Un numero drammatico, tra i più alti degli ultimi trent'anni, dopo il tragico record di 84 suicidi avvenuti nel 2022, quando si sono tolte la vita 15,2 persone ogni 100 mila detenuti mediamente presenti: un numero 20 volte superiore a quello relativo alla popolazione in generale.

L'età media di coloro che si sono suicidati è di 41 anni e 17 di loro avevano meno di 30 anni. La persona più giovane, suicidatasi nel carcere di Pavia, aveva 21 anni. Oltre un terzo era in attesa del giudizio di primo grado. Nei primi 8 mesi del 2026 si sono registrati 40 suicidi: praticamente uno ogni cinque giorni ([Ristretti](#)).

Negli ultimi 30 anni sono state 1.570 le persone detenute che si sono suicidate in carcere. Nel 2025 si sono registrati anche 1.981 tentativi di suicidio, 13 mila atti di autolesionismo, 6 mila aggressioni, 2 mila atti coercitivi e 13 mila manifestazioni di protesta individuali e collettive.

Molti dei suicidi avvengono poco dopo l'ingresso negli istituti di pena, a causa dell'impatto con situazioni carceraria, oppure poco prima della scarcerazione. Questo ci parla dell'assenza di prospettive delle persone in procinto di riacquistare la libertà, perché versano in solitudine, senza lavoro, spesso senza nemmeno una casa dove andare. Lo spavento per quello che aspetta fuori dal carcere può spingere al suicidio, dimostra quanto il carcere non abbia assolto al suo compito.

Significativa l'analisi dei suicidi del 2025 condotta dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale che rimarca *“l'urgenza di una riduzione consistente del numero delle stesse persone per far fronte al problema del sovraffollamento, nonché seri investimenti sull'esecuzione penale esterna e sulle connesse forme di assistenza sociale”*.

Lavoro.

Il lavoro è un fondamentale strumento di recupero sociale.

L'Ordinamento Penitenziario (L. [354/1975](#)) stabilisce che il lavoro deve essere garantito, retribuito, tutelato e mai avere carattere affittivo.

Tuttavia, secondo i dati del DAP, dei 63 mila detenuti presenti al 31 dicembre 2025, ne lavorano solo meno di 22 mila, praticamente un terzo, e di questi poco più di 3 mila, uno su sette, lavorano per imprese private o cooperative mentre gli altri 19 mila lavorano per l'Amministrazione penitenziaria, sotto il regime speciale dell'articolo 22 dell'ordinamento penitenziario, subendo appunto il taglio della retribuzione (la cosiddetta "mercede") ai due terzi del contratto collettivo A parità di mansioni, convivono regimi contrattuali e retributivi profondamente diversi, rendendo il lavoro per l'Amministrazione una forma di impiego a tutela ridotta.

Questi ultimi lavorano per poche ore al giorno, per pochi giorni al mese, quasi esclusivamente per attività di tipo domestico (pulizia, cucina, ecc.), a scarso contenuto professionalizzante, spesso nell'assenza delle normali tutele contrattuali, a partire dalla retribuzione contrattualmente prevista, che rischia di mettere in discussione anche il progetto inclusivo e di reinserimento sociale.

Il lavoro non può essere un obbligo, né semplicemente un'opportunità, è un diritto che l'Amministrazione deve garantire proprio perché fondamentale fattore di recupero sociale. Su questo aspetto l'art. 20 della Legge 354/75, nella formulazione definita dal D.Lgs 124/2018, dice chiaramente che lavoro e partecipazione a corsi di formazione professionale *"devono"* essere favoriti in ogni modo, per far acquisire una preparazione professionale adeguata e per agevolare il reinserimento sociale. Lavoro che deve essere remunerato e non avere carattere affittivo.

La [Legge 22 giugno 2000, n. 193](#), *"Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti"* ("Legge Smuraglia2) ha previsto sgravi contributivi e agevolazioni fiscali per imprese e cooperative che assumono lavoratori detenuti.

La riforma dell'Ordinamento Penitenziario ([D.Lgs 124/2018](#)) ha introdotto alcune modifiche, rendendo definitivamente non obbligatorio il lavoro, restituendogli quel carattere di non affittività, oltre a novità importanti come la previsione di una commissione, con più ampie attribuzioni di quella prevista dalla precedente normativa, che si occupa dell'inserimento lavorativo, e che chiama anche il sindacato ad un impegno diretto e concreto.

Restano profili problematici e nodi irrisolti, a partire dal permanere di preclusioni e limitazioni nell'accesso al lavoro per alcuni detenuti.

Il [Decreto Legge n. 48/2025](#), *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario"* ("Decreto Sicurezza"), convertito con la Legge n. 80/2025, introduce importanti novità per il lavoro penitenziario: estende gli sgravi contributivi della "Legge Smuraglia" alle aziende che assumono detenuti ammessi al lavoro esterno, prevede semplificazioni nelle procedure amministrative per le convenzioni tra amministrazione penitenziaria, cooperative e soggetti pubblici o privati, e introduce la possibilità di attivare contratti di apprendistato professionalizzante per detenuti e internati ammessi a misure alternative o lavoro esterno, senza limiti di età, per favorire la qualificazione o riqualificazione professionale e il reinserimento sociale (artt. 35-37).

Preoccupa quanto dispone l'art. 37 che, tra i criteri con cui modificare le norme sull'organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario, indica anche quello di *"prevedere, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, che l'amministrazione penitenziaria abbia la possibilità di apprestare,*

in relazione ad attività aventi spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di cogestione, privi di rapporti sinallagmatici". Torna dunque l'idea di lavoro non retribuito in carcere, mascherato da "solidarietà", in aperto contrasto con le tutele europee e con la funzione rieducativa della pena.

C'è poi la questione del Lavoro di Pubblica Utilità: nonostante l'abrogazione del lavoro gratuito, le norme consentono che le detenute e i detenuti possano essere utilizzati, in attività cosiddette "*volontarie*", di pubblica utilità, a titolo gratuito. Il pensiero che sostiene questa tipologia di lavoro fa sì che persista ancora quel carattere espiatorio, risarcitorio che oggi dovrebbe invece essere definitivamente superato: o è lavoro o è volontariato. E se è lavoro, per realizzare la funzione che gli è costituzionalmente assegnata, deve essere retribuito e tutelato: il carattere e la funzione di recupero sociale del lavoro in carcere deriva proprio dalla garanzia di tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato e contrattualizzato.

Il lavoro è strumento cardine di recupero e reinserimento sociale ma, per esserlo davvero, deve perdere ogni carattere di minore riconoscimento e avere concretamente pari dignità e pari diritti: orario, ferie, retribuzione, contributi, accesso agli ammortizzatori, compreso il riconoscimento del diritto alla NASPI.

Anche chi svolge attività lavorativa intramuraria per l'Amministrazione Penitenziaria deve avere le stesse tutele e le stesse garanzie di chi lavora per ditte esterne.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 24 aprile 2026, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 dell'ordinamento penitenziario, mettendo in discussione la decurtazione a due terzi della retribuzione dei detenuti lavoratori alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria. La Corte costituzionale si pronuncerà il 19 ottobre 2026. Nel frattempo, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 3105 del 16 giugno 2026, ha precisato che il limite dei due terzi previsto dall'art. 22 va applicato alla retribuzione globale e non può comportare l'esclusione di singole componenti previste dal CCNL, come quattordicesima e permessi retribuiti. Il quadro giurisprudenziale evidenzia quindi una crescente messa in discussione della decurtazione, sia sotto il profilo della sua compatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza e giusta retribuzione (artt. 3 e 36 Cost.), sia rispetto alla piena applicazione della disciplina contrattuale.

Se si parla di lavoro dipendente ci sono dei prerequisiti: l'assunzione, il contratto di lavoro, l'attestazione della cessazione. Un contratto individuale di lavoro che richiami il CCNL è il principale prerequisito perché vengano riconosciuti ad ogni lavoratore i diritti del lavoro, la corretta applicazione del CCNL di riferimento, perché il lavoratore abbia piena contezza di come si declina nella pratica il suo rapporto lavorativo. Dunque, stesso lavoro, stessi diritti passando da diritti astratti a diritti concretamente attuati ed esigibili: orario, mansioni, qualifiche, retribuzione, ferie e riposi.

La CGIL è impegnata da tempo per garantire il riconoscimento dei diritti e delle tutele per i detenuti e le detenute che lavorano alle dipendenze di datori di lavoro esterni e, soprattutto, coloro che lavorano alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria. E' in questo caso, infatti, che si registrano i problemi maggiori, legati anche alla cronica mancanza di diritti e tutele a partire da una lettera di assunzione, che stabilisca compiti, mansioni, orario, durata del rapporto di lavoro, inquadramento e retribuzione del lavoratore.

Questo, oltre a non stabilire, come per ogni lavoratore dipendente, il quadro entro cui si colloca la prestazione lavorativa in termini quantitativi e qualitativi, rende più complicato anche garantire le prestazioni assistenziali, quali l'indennità di disoccupazione, alla cessazione del rapporto di lavoro.

Se il lavoro è strumento cardine del reinserimento sociale, alla lavoratrice e al lavoratore detenuto devono essere riconosciute tutte le tutele previste per le lavoratrici e i lavoratori liberi. La non completa declinazione di tutele e diritti mette in discussione proprio il progetto inclusivo di reinserimento sociale che deve attuarsi anche attraverso il lavoro.

Negli anni scorsi, la CGIL assieme all'INCA ha promosso numerosi ricorsi contro l'INPS che negava il riconoscimento della Naspi alle persone ristrette che lavorano all'interno delle carceri (Messaggio INPS n. 309/2019) e numerose sono state le sentenze che hanno accolto quanto richiesto dai lavoratori (Tribunali di Milano, Firenze, Padova). Si rinvia, per approfondimenti e dettagli, alla relazione del collegio legale INCA del 22/9/2025 e alle due note congiunte INCA e CGIL del 15.10.2025 e del 24.7.2026, trasmesse a tutte le strutture.

Va ricordato che già quattro anni fa, nell'iniziativa pubblica della CGIL nazionale su "[Le tutele del lavoro per le persone ristrette in carcere](#)", era stato chiesto all'INPS di rivedere le sue posizioni, anche considerando che non esistono specifiche previsioni, da parte della legge istitutiva della Naspi, che escludano il riconoscimento della indennità alle lavoratrici e lavoratori detenuti. Quindi, non ha nessun fondamento la posizione assunta per tanto tempo dall'Inps, secondo il quale il lavoro prestato per l'amministrazione penitenziaria avrebbe carattere del tutto peculiare tale da non poter determinare l'accesso all'indennità di disoccupazione.

Negli anni più recenti, anche sulla spinta dei numerosi ricorsi promossi soprattutto dalla CGIL, sulla materia dell'erogabilità della Naspi per i detenuti che abbiano svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione è intervenuta ripetutamente la Corte di Cassazione consolidando l'orientamento giurisprudenziale favorevole ai lavoratori.

In particolare, la Corte di Cassazione ha confermato che il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria va considerato come un ordinario rapporto di lavoro, con l'ulteriore conseguenza che la cessazione del rapporto di lavoro intramurario, almeno in alcune fattispecie, può considerarsi come involontaria e pertanto, al lavoratore va garantito l'accesso alla prestazione Naspi.

Si pensi alla cessazione del rapporto di lavoro intramurario per fine pena che non è riconducibile alla volontà del detenuto che non può opporsi alla scarcerazione né prolungare il rapporto di lavoro (Corte Cassazione, Sentenza n. 396/2024); peraltro, come ha rimarcato la Corte, in tale ipotesi, il disconoscimento della Naspi priverebbe il lavoratore proprio nel momento più delicato del reinserimento sociale, caratterizzato dalla difficoltà di trovare una nuova occupazione lavorativa per chi ha una pregressa esperienza detentiva.

Analogamente indipendente dalla scelta volontaria e dalla disponibilità del lavoratore detenuto la cessazione del rapporto di lavoro intramurario per fine progetto (Corte Cassazione, ordinanza n. 4741/2025), così come anche la cessazione del rapporto di lavoro penitenziario a seguito del trasferimento del detenuto ad altro istituto di pena costituisce causa di disoccupazione involontaria che dà diritto alla Naspi (Corte Cassazione, sentenza n. 13578/2025); lo stesso vale per la cessazione del rapporto di lavoro penitenziario a seguito di ammissione a misura alternativa, anch'essa causa di disoccupazione involontaria (Corte Cassazione, sentenza n. 13577/2025).

In queste fattispecie, la cessazione del rapporto di lavoro intramurario, determina, in capo all'Amministrazione penitenziaria, anche l'obbligo di versamento del contributo di licenziamento (c.d. ticket di licenziamento).

La Corte di Cassazione, in varie occasioni (ordinanza n. 5510/2025, sentenza n. 13721/2025 e sentenza n. 19746/2025), ha affrontato anche il tema della natura del rapporto di lavoro

carcerario in rotazione tra i lavoratori detenuti, ritenendo però che, pur nell'avvicendamento nelle lavorazioni, il rapporto di lavoro continua e non vi è cessazione tra una chiamata e l'altra nell'ambito di un unico programma; trattandosi di sospensioni e non cessazioni del rapporto lavorativo, la Corte di Cassazione ritiene che in questo caso non sussistano i requisiti per l'accesso alla Naspi.

Sulla base di un ormai orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l'INPS ha dovuto fare marcia indietro e, nei mesi scorsi, ha adottato la [circolare n. 74 del 16 luglio 2026](#) con la quale fornisce chiarimenti e istruzioni operative per il riconoscimento della Naspi in favore dei lavoratori detenuti che abbiano svolto attività lavorativa all'interno degli istituti penitenziari, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte.

Sul fronte del lavoro e dei diritti delle persone ristrette in carcere vanno evidenziate esperienze importanti che la CGIL ha promosso o sostenuto, come gli sportelli lavoro e diritti, la presenza di operatori e operatrici del Patronato INCA, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato presenti in carcere, che vengono adeguatamente formate e sostenute, così come importanti protocolli per la formazione e il lavoro.

Con la conclusione del PNRR e del programma GOL, è necessario un bilancio realistico: il raggiungimento dei target quantitativi non ha rimosso le barriere strutturali all'inserimento lavorativo delle persone più vulnerabili, a partire dalle persone detenute. Le politiche attive non possono quindi esaurirsi in misure transitorie, interventi spot o soluzioni esclusivamente informatiche, come il semplice accesso degli operatori penitenziari a SIISL nell'ambito di "Recidiva Zero".

La sfida è costruire percorsi di reinserimento strutturati e verificabili, fondati sul coinvolgimento effettivo dei CPI, sulla presa in carico multidimensionale, su reti territoriali stabili e sul raccordo concreto con il tessuto produttivo. La priorità contrattuale è dunque ottenere protocolli territoriali vincolanti, con il coinvolgimento delle parti datoriali, l'utilizzo effettivo delle risorse della Cassa delle Ammende e una presa in carico garantita prima e dopo la scarcerazione.

È necessario garantire in tutti gli istituti la piena operatività delle Commissioni previste dall'art. 20, comma 4, della L. 354/1975, come modificato dal D.Lgs. 124/2018, assicurandone costituzione, convocazione e funzionamento continuativo, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e del rappresentante delle persone detenute. Occorre uniformare procedure e criteri, garantendo trasparenza nelle graduatorie e nell'assegnazione dei posti. Per la CGIL, la presenza sindacale deve essere uno strumento concreto di tutela, trasparenza e controllo sull'accesso al lavoro penitenziario.

Istruzione e formazione: scuola in carcere.

I percorsi di istruzione e formazione sono fondamentali, consentono di dare un significato al tempo della detenzione e forniscono gli strumenti per confrontarsi con l'ambiente fuori dal carcere. L'istruzione è importantissima ai fini del reinserimento sociale, veicolo di emancipazione culturale e sociale oltre ad avere un ruolo rilevante nella promozione della dignità della persona all'interno degli istituti penitenziari.

Secondo i dati del DAP, nell'anno scolastico 2025/26 le persone detenute iscritte a percorsi di istruzione sono state 19 mila (44,9% delle quali sono straniere).

Sono 10 mila le persone iscritte a percorsi di primo livello di scolarità (66,7% straniera) di cui quasi 5 mila iscritte a corsi di alfabetizzazione (90,4% straniera), e oltre 9 mila iscritte a percorsi di secondo livello (21,2% straniera). I promossi rappresentano il 42,5% degli iscritti.

Nel 2025 risultano 893 iscritti a corsi universitari (di cui 11,1% stranieri) e 49 coloro che hanno conseguito la laurea.

Resta comunque impressionante che un settimo delle persone in carcere non abbiano completato l'obbligo scolastico e quasi un migliaio sia analfabeta.

L'istituzione scolastica preposta all'istruzione degli adulti, ivi compresa la popolazione detenuta, è rappresentata dai CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) attraverso la scuola in carcere. Il ruolo di tali istituzioni è riconosciuto dai Protocolli d'Intesa in vigore tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Giustizia.

In carcere i percorsi scolastici di base, professionali e tecnici, di apprendimento della lingua e di garanzia delle competenze danno ancora più valore alla ridefinizione del proprio progetto di vita e all'assunzione di responsabilità verso sé stessi e verso la società.

La scuola in carcere va rafforzata e qualificata. Se da un lato occorre senz'altro potenziare le dotazioni organiche dei CPIA, dall'altro è forte l'esigenza di innovazione didattica a partire dalla necessità di realizzare un'aula completamente digitale in ogni sede di scuola carceraria.

Particolare attenzione deve essere data al diritto allo studio in area penale interna ed esterna per i ristretti minorenni in modo da favorire concretamente l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione come diritto imprescindibile del minore e parte fondamentale del programma di trattamento volto al reinserimento sociale. Le misure alternative alla detenzione devono inoltre mirare a non interrompere i processi di istruzione e formazione già avviati ma a promuoverli come componente fondamentale del programma trattamentale.

Altrettanto fondamentale è la formazione professionale, ma assolutamente insufficiente in termini di offerta in relazione ai fabbisogni.

Misure alternative alla detenzione, misure di comunità e pene sostitutive.

Sono oltre 100 mila le persone interessate di forme di esecuzione penale esterna, di cui 49 mila sottoposte a misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà), 27 mila a misure di comunità (messa alla prova), 11 mila a sanzioni di comunità (lavoro di pubblica utilità), 8 mila a pene sostitutive e 5 mila in libertà vigilata.

E' dimostrato come l'accesso alle misure alternative sia lo strumento in grado di abbattere significativamente le recidive.

Dall'entrata in vigore della Legge 199/2010 (che prevede la possibilità di scontare la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche residua di pena maggiore, presso la propria abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza) al 30 giugno 2026, le persone uscite dagli istituti penitenziari sono state oltre 39 mila.

Finora il ricorso a misure alternative e pene sostitutive non ha portato alla diminuzione dell'area detentiva in carcere, misure che si sono affiancate ad essa portando l'area di intervento di natura penale a 165 mila persone, rispetto alle 99 mila di 10 anni fa, mentre i reati di maggiore gravità sono andati progressivamente a ridursi.

È pertanto utile e opportuno avviare una profonda riflessione sui risultati di una cultura e di politiche securitarie che aumentano reati, pene e sovraffollamento carcerario ma che stanno

dimostrando evidenti limiti, rendendo necessario un investimento soprattutto nelle politiche di contrasto della povertà e mirate all'inclusione sociale e all'accoglienza.

Salute.

La salute è un diritto fondamentale in capo a tutti gli individui, senza differenze tra le persone libere e quelle private della libertà. Ma come viene realmente garantita la salute delle persone ristrette? E come si garantisce anche in carcere non solo l'accesso alle cure in caso di malattia ma anche diagnosi, riabilitazione e prevenzione delle malattie a partire dalla necessità di avere luoghi salubri e non sovraffollati in cui scontare la pena oltre alla garanzia del necessario personale sanitario?

Il 1° aprile 2008 è entrato in vigore il DPCM per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale e nello stesso anno è avvenuto finalmente il definitivo passaggio alle singole Regioni dei rapporti di lavoro del personale sanitario, delle risorse finanziarie, delle attrezzature e dei beni strumentali, ma ancora oggi le criticità sono numerose a partire dalla mancanza di risorse economiche e professionali.

Successivamente, il [D.Lgs 123/2023](#) ha modificato le norme sull'ordinamento penitenziario in tema di assistenza sanitaria stabilendo che *“il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria”* rimarcando la necessità di garantire *“a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati”* (art. 11, Legge 354/1975).

Le esigenze sanitarie dei detenuti e delle detenute sono affidate ai medici e alle autorità giudiziarie (che in presenza di gravi patologie possono dichiarare l'incompatibilità della permanenza in carcere).

Spesso il carcere stesso è un ambiente patogeno per sua stessa natura. Il sovraffollamento e la convivenza forzata favoriscono l'insorgere di molte malattie, a partire dal disagio mentale prodotto dalla carcerazione. Seguono le malattie da contatto, quelle dovute a una scarsa igiene, non solo personale ma soprattutto degli ambienti e dei materiali (materassi, lenzuola, spazi igienici, poca areazione, ecc.) e alla fatiscenza di molte strutture.

Un terzo delle persone ha problemi di tossicodipendenza, ci sono problemi legati all'abuso di farmaci a partire da sedativi, ipnotici o stabilizzanti dell'umore, farmaci per dormire.

Ci sono poi le malattie legate all'età e alle difficoltà ad assicurare la continuità terapeutica.

Il rapporto fiduciario con il medico, che peraltro in carcere non si sceglie, è difficile, a maggior ragione con un terzo di persone straniere presenti, dove non c'è un mediatore culturale.

Molto critica la situazione per i lunghissimi tempi di attesa per visite specialistiche, esami diagnostici e interventi e soprattutto è critica la carenza di personale sanitario, sociosanitario ed educativo.

Particolarmente problematica è la condizione delle donne detenute e delle persone trans, per le quali permangono significative difficoltà nell'accesso alla tutela della salute e ai percorsi di cura. Tra le criticità rilevate ci sono anche l'accesso agli screening per la prevenzione delle patologie femminili e, per le persone detenute in percorsi di affermazione di genere, la continuità e l'accesso alle terapie e percorsi già intrapresi.

Una situazione che rischia di compromettere il diritto alla salute delle persone detenute e di rendere particolarmente fragili proprio quei percorsi di prevenzione, cura e presa in carico che dovrebbero essere garantiti in condizioni di piena continuità con il Servizio sanitario nazionale.

A ciò si aggiungono i lunghissimi tempi di attesa per visite specialistiche, esami diagnostici e interventi, aggravati dalla grave carenza di personale sanitario, sociosanitario ed educativo.

La questione della salute rappresenta l'oggetto del maggior numero di reclami e segnalazioni al Garante nazionale delle persone private della libertà personale (pari a un terzo del totale).

Per quanto riguarda le persone con problemi di dipendenze, è da poco entrata in vigore la [Legge n. 140/2026](#) contenente *“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti”* che consente di scontare una pena o un residuo di pena fino a 8 anni fuori dal carcere, vincolandola all'adesione a un programma terapeutico.

Il principio secondo cui le persone con dipendenze debbano poter accedere a percorsi terapeutici e socio-riabilitativi alternativi alla detenzione è giusto e condivisibile, ma la legge, per come formulata e soprattutto per come non finanziata, rischia di avere un impatto limitato per una larga parte delle persone in condizioni di grave marginalità, dipendenza patologica e disagio psichico che oggi vivono in carcere; una legge incentrata su programmi residenziali che lascia in ombra altre forme di presa in carico terapeutica e sociale, che non si traduce in un concreto ampliamento delle possibilità di accesso a percorsi alternativi al carcere.

Come già rimarcato da CGIL ed FP (v. [nota](#)), si tratta di una legge insufficiente e senza investimenti nei servizi di cura, che presenta limiti evidenti: una platea ristretta, requisiti di accesso fortemente selettivi e l'assenza di un adeguato potenziamento dei SerD, delle comunità terapeutiche, degli uffici giudiziari coinvolti e dell'esecuzione penale esterna.

Il tema della tutela della salute delle persone ristrette in carcere continua ad essere un'emergenza da affrontare intervenendo su più fronti: garantire la fornitura di vestiario e di alimentazione adeguata, la possibilità di vivere in condizioni che garantiscano l'igiene sia personale che dei locali di vita, un'edilizia penitenziaria confacente e salubre, tempi adeguati di permanenza all'aperto, in spazi dignitosi, dove sia possibile svolgere attività fisica, sportiva, ricreativa. Il sovraffollamento fa male alla salute così come il tempo vuoto e senza attività, l'isolamento, l'assenza di occupazione, prospettive, relazioni.

Al tema del diritto alla salute delle persone detenute in carcere viene dedicata una specifica attenzione nella Proposta di legge di iniziativa popolare contenente *“Disposizioni per rendere effettivo il diritto alla salute mediante il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e la valorizzazione del personale”* promossa dalla CGIL assieme a un'ampia rete di realtà associative (www.salutediritto.it).

All'art. 10 della proposta di legge, si definisce la necessità di assicurare *“specifici programmi per il diritto alla salute e alle cure delle persone detenute in carcere o sottoposte a misura di sicurezza detentiva in Rems ai sensi della legge 81/2014. In entrambi i casi va sostenuta la possibilità di usufruire di misure alternative alla detenzione”*.

La proposta di legge affronta anche il tema della salute mentale così come quello delle dipendenze, problemi che affliggono una componente rilevante della popolazione carceraria.

Affettività e carcere.

I legami affettivi e familiari sono un parametro su cui modellare il processo di individualizzazione della pena, a prescindere da ogni valutazione premiale. E il diritto all'affettività e alla sessualità deve essere riconosciuto proprio in quanto diritto, la cui negazione confligge pesantemente con il principio costituzionale dell'umanità della pena, con la sua funzione rieducativa, perché la pena non deve mai essere afflittiva e negare i bisogni primari delle persone.

I bisogni affettivi sono espressione del più ampio diritto a dignità e salute e il diritto all'affettività, quale espressione della persona umana, ha rilievo costituzionale.

Sul tema è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la [sentenza n. 10/2024](#), con la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario, laddove *“non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia”*.

Si tratta di un risultato importante su un tema sul quale molte associazioni e organizzazioni, tra cui la CGIL (si ricordi l'iniziativa pubblica del 19 febbraio 2021 su affettività e carcere) si battono da tempo per chiedere la piena esigibilità del diritto all'affettività per le persone ristrette, come riconosce anche la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 1997.

Sul diritto all'affettività resta necessario un intervento legislativo che dia piena attuazione a un principio ormai affermato anche dalla giurisprudenza e garantisca alle persone detenute la possibilità di trascorrere tempo con i propri affetti in appositi spazi sottratti al controllo audiovisivo del personale di custodia.

Non basta la semplice individuazione di locali qualsiasi: gli spazi dell'affettività devono essere dignitosi, accoglienti e realmente idonei a tutelare l'intimità e le relazioni familiari, con percorsi e accessi che garantiscano la necessaria riservatezza.

Analoga attenzione deve essere riservata agli spazi della genitorialità: bambine e bambini non dovrebbero essere costretti ad attraversare i reparti detentivi per incontrare un genitore, ma poter accedere a luoghi dedicati, separati dagli spazi ordinari della detenzione, pensati per tutelarne il benessere e ridurre il rischio di ulteriori traumi.

Il diritto all'affettività e alla genitorialità non può essere riconosciuto soltanto sulla carta: deve poter essere concretamente esercitato in luoghi che rispettino la dignità delle persone e, soprattutto, l'interesse e la tutela dei bambini e delle bambine.

Le persone ristrette devono scontare le pene decise dai giudici, nel rispetto delle norme, e del dettato costituzionale, che consistono nella privazione della libertà e non essere ulteriormente afflittive, mai lesive in nessun modo della dignità personale.

Minori e carcere.

“Voglio spiegarvi cosa cambia, e perché. Comincio da un principio che stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta, deve pagare. Sempre. Anche se ha quindici o sedici anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma. Norme severe contro la diffusione dei coltelli. Pene più dure per i danneggiamenti di gruppo. E oggi, un passo ulteriore”.

Inizia così il videomessaggio della Presidente del Consiglio del 23 luglio 2026, dopo l'approvazione da parte del Governo del disegno di legge che cambia radicalmente le regole sull'imputabilità dei minori.

Con il disegno di legge si modifica l'articolo 98 del Codice penale, introducendo la presunzione di capacità di intendere e volere, e quindi di imputabilità, per i minori che hanno compiuto quattordici anni e non ancora diciotto.

Nel suo delirio giustizialista, il Governo vuole mettere in atto il ribaltamento dell'impianto del diritto minorile, con la maturità, la capacità di intendere e volere, la responsabilità dei minori, non sono più da verificare, caso per caso da parte del magistrato, ma vengono presunte fino a prova contraria.

Viene così ulteriormente colpito il sistema italiano di giustizia minorile, considerato come riferimento avanzato in Europa e nel mondo proprio perché fondato sulla funzione educativa, sulla responsabilizzazione, sulla centralità della persona. Un sistema nel quale, in nome dell'interesse superiore del minore, vanno privilegiati percorsi educativi e di socializzazione rispetto alla mera punizione.

L'adolescenza è una fase di crescita, con tempi diversi tra le persone per il conseguimento della maturità: una fase evolutiva nella quale lo sviluppo cognitivo ed emotivo non può essere ricondotto a presunzioni generali. Invertire l'onere della prova significa spostare la giustizia minorile da una logica educativa e personalizzata ad una prevalentemente punitiva, mettendo in discussione un modello che ha sempre avuto come obiettivo prioritario il recupero della persona e la finalità rieducativa prevista dall'articolo 27 della Costituzione.

È evidente che, soprattutto nelle aree geografiche e urbane caratterizzate da maggiori disuguaglianze sociali, povertà educativa e marginalizzazione, il mancato investimento nei percorsi educativi e nei servizi territoriali produce un effetto moltiplicatore dell'esclusione sociale, creando terreno fertile per fenomeni di disagio e devianza.

Si finisce così per scaricare soprattutto sulla scuola, spesso lasciata sola ad affrontare situazioni di grande fragilità sociale, la presa in carico di situazioni anche complesse di disagio e marginalità.

La devianza minorile non nasce nel vuoto. Cresce dove aumentano la dispersione scolastica, la povertà educativa, il disagio psicologico, la fragilità delle famiglie, l'assenza di presidi sociali e culturali e la mancanza di opportunità.

Ma, senza considerare tutto ciò, ancora una volta il Governo sceglie di mostrare il volto più duro nei confronti delle persone più fragili, le ragazze e i ragazzi minorenni, puntando tutto sull'allargamento del perimetro punitivo mentre mancano investimenti reali nell'educazione, nella scuola, nell'inclusione sociale, nel sostegno famiglie o nel contrasto del disagio.

Si trascura la prevenzione mentre si alimenta l'idea che la repressione e l'inasprimento della risposta penale sia la soluzione a fenomeni complessi che hanno invece profonde radici sociali, economiche, educative e culturali. Quando si sceglie di sostituire il welfare con il diritto penale e la prevenzione con la repressione non si costruisce una società più sicura: si costruisce una società più ingiusta.

Così, dopo i numerosi interventi dell'Esecutivo, dal decreto-legge "*Caivano*" in poi, che hanno introdotto sul fronte minorile nuovi reati e pene maggiori, con il disegno di legge sulla presunzione di imputabilità dei minori, si rischia di dare il colpo di grazia alla giustizia minorile.

Su questo fronte, sono state tante le voci di netto dissenso e indignazione: dai magistrati alla società civile, fino all'[Appello urgente per la giustizia minorile](#), lanciato dalle associazioni Antigone, Defence for Children international e Libera e sostenuto da numerose altre associazioni, perché si inverta la direzione di marcia delle politiche repressive poste in atto dal Governo e si investa nella scuola, nei servizi sociali, nei percorsi di inclusione.

Scelte del Governo che finora hanno già prodotto un insostenibile sovraffollamento degli istituti penali minorili (IPM) mai registrato in passato.

A luglio 2026, sono 534 i minori e giovani adulti detenuti nei 19 istituti penali per minorenni (IPM), di cui il 4% sono ragazze e 39% sono stranieri. Una presenza elevata, in forte crescita soprattutto nell'ultimo anno, quando si è raggiunta la cifra record di ingressi, con un incremento del 40% rispetto al luglio 2022, ovvero qualche mese prima dell'entrata in vigore del "*Decreto Caivano*" tra le cui conseguenze c'è anche la notevole crescita degli ingressi per violazione della legge sugli stupefacenti.

Inoltre, l'incremento degli ingressi negli IPM è dovuto soprattutto a misure cautelari e riguarda, quindi, in gran parte minori ancora in attesa del giudizio definitivo. Occorre ricordare che, tra le altre cose, con il “Decreto Caivano” ha determinato l'aumento delle pene e della possibilità di disporre la custodia cautelare, a partire da fatti legati alle sostanze stupefacenti anche se di lieve entità.

Una presenza crescente di tanti ragazzi e ragazze negli IPM, con livelli di sovraffollamento che non si erano mai visti e che sarebbero ancora peggiori se non fosse che moltissimi ragazzi, al compimento dei 18 anni vengono trasferiti nelle carceri per adulti: un altro boccone amaro del “Decreto Caivano” che ha introdotto la possibilità da parte dei direttori degli IPM di promuovere il trasferimento dei giovani a un carcere per adulti al compimento del diciottesimo anno di età (precedentemente i giovani diventati maggiorenni finivano di scontare la pena nell'istituto minorile, per non interrompere il percorso rieducativo intrapreso, e per evitare loro il trauma del carcere per adulti).

Preoccupa poi la presenza di tanti ragazzi, spesso minori stranieri non accompagnati, con vissuti estremamente difficili, con disturbi comportamentali e talvolta con disagio psichico.

Oltre alla presenza negli IPM, negli ultimi anni è fortemente cresciuto il numero complessivo di ragazzi e ragazze sottoposti al controllo penale: a luglio 2026 sono quasi 18 mila ad essere in carico agli uffici del servizio sociale per i minorenni, cresciuti del 30% rispetto a quattro anni fa.

Per questi ragazzi e ragazze sono fondamentali politiche che garantiscano percorsi di inclusione e istruzione e, per i ragazzi e le ragazze più grandi, formazione professionale e opportunità di lavoro, anziché norme repressive. Personalità in formazione hanno bisogno di interventi rieducativi e di risocializzazione, mentre il carcere rappresenta spesso uno stigma ulteriore che aggrava una condizione già difficile.

Cibo e speculazioni.

Quanto costa il cibo di un detenuto? Colazione, pranzo e cena possono arrivare a costare (e valere) meno di quattro euro? Quattro euro per il cibo dell'intera giornata? Impietoso il paragone con qualsiasi altra forma di refezione collettiva per non parlare di quanto spendono le persone libere.

Ma è ciò che è accaduto e accade ancora. Gare al massimo ribasso che riducono così tanto i costi da non garantire cibo sufficiente e adeguato, oltre a non garantire, spesso, il rispetto delle condizioni economiche e normative previste dal CCNL di riferimento per lavoratori e lavoratrici impiegate nell'appalto, e addirittura gare che mettono come base d'asta pochi euro per tre pasti quotidiani, come la gara indetta alcuni anni fa dal Ministero della Giustizia (poi bloccata dal TAR del Piemonte) che prevedeva una base d'asta di 3,90 euro al giorno.

Oltre al problema della qualità del vitto, c'è anche quello della quantità che costringe i detenuti, ma solo quelli che hanno le disponibilità economiche, di comprare viveri extra, il cosiddetto “sopravvitto” che spesso viene venduto dalle stesse aziende che forniscono i pasti: le persone detenute non sono libere di acquistare i prodotti che vogliono ma solo quelli offerti dal fornitore e ai prezzi che il fornitore stabilisce che sono solitamente ben più alti di quelli che si possono trovare all'esterno. Oltre alla speculazione su chi non può scegliere, la discriminazione per l'accesso al sopravvitto precluso ai detenuti più poveri.

Vicende che hanno portato anche a pronunce della [Corte dei Conti](#), che in alcuni istituti ha negato l'approvazione di contratti che prevedevano un unico fornitore per il vitto e il sopravvitto, nonché l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

secondo la quale, in alcune realtà, ci sarebbero stati accordi tra imprese volti a condizionare le gare di appalto per garantirsi guadagni maggiori nella fornitura del servizio di vitto e sopravvitto all'interno degli istituti penitenziari. Emblematico che siano pochissime le imprese che a livello nazionale forniscono vitto e sopravvitto nelle carceri.

Condizioni delle carceri ed edilizia carceraria.

La condizione strutturale degli istituti penitenziari è drammatica per il degrado in cui versano molti edifici carcerari, anche a causa della loro vetustà.

Per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, il Governo ha nominato un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria (art. 4 bis del decreto-legge n. 92/2024, convertito in legge n. 112/2024, modificato con il decreto-legge n. 19/2026), con l'obiettivo di realizzare nuove costruzioni, ampliamenti delle strutture esistenti, ristrutturazioni e manutenzioni e garantire, assieme agli interventi già programmati o in corso di realizzazione da parte del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre 10 mila posti detentivi in più sul triennio 2025-2027.

La spesa complessiva è di oltre 1,3 miliardi di euro.

Con il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2025](#) è stato adottato il Programma dettagliato per l'Edilizia Penitenziaria redatto dal Commissario straordinario, articolato in quattro linee di intervento: Linea 1 – interventi programmati/in corso (utilizzo poteri commissariali); Linea 2 – ampliamenti delle strutture esistenti; Linea 3 – ottimizzazione camere e caserme della polizia penitenziaria; Linea 4 – piattaforma digitale nazionale per il censimento delle strutture penitenziarie e potenziale valorizzazione di alcuni degli stessi.

Come dichiarato dal Commissario straordinario in occasione dell'audizione in Commissione Giustizia presso la Camera dei Deputati dello scorso 6 maggio 2026, pur con alcune rimodulazioni nel frattempo effettuate, prevede la realizzazione e messa in funzione, nel triennio 2025-2027, di oltre 6.000 posti detentivi (con una spesa di 450 milioni di euro), che sommati a quelli derivanti dall'attuazione del Piano del Governo per l'edilizia penitenziaria 2025-2027, dovrebbero complessivamente portare a circa 10.600 posti aggiuntivi.

Interventi utili, ammesso che si realizzino nei tempi previsti, ancorché insufficienti rispetto alla condizione complessiva di degrado in cui versano molti istituti penitenziari.

Resta il fatto che al problema del sovraffollamento carcerario non si può rispondere solo con l'edilizia penitenziaria senza misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive, riduzione della durata delle pene detentive e con la depenalizzazione di reati minori.

Populismo penale e politica securitaria.

Il Governo Meloni ha battuto ogni record per nuovi reati introdotti o per l'inasprimento di pene per reati già previsti, a partire dal primo decreto, il cosiddetto "*Decreto rave*", adottato l'indomani dell'insediamento del nuovo esecutivo, poi con il "*Decreto Caivano*", fino ai diversi "*Decreti Sicurezza*".

Nuovi reati e inasprimento delle pene per reati già previsti dal Codice, in un delirio di populismo penale e politiche securitarie che arrivano fino all'aberrazione di stravolgere la giustizia minorile, alla ricerca di un facile consenso attraverso la gestione delle paure. Populismo che insegue i fatti di cronaca, utile per i titoli dei giornali dimenticando che la vera emergenza non

è quella di prevedere un maggior ricorso al carcere, ma quella di prevenirlo, di renderlo un luogo adeguato alla funzione di rieducazione e recupero che gli è attribuita dalla Costituzione, mai di afflizione.

La vera emergenza è ridurre il numero delle presenze in carcere. Su questo aspetto, giova ricordare le parole di Luigi Ferrajoli secondo il quale: *“l’idea di inasprire le pene e di costruire nuove carceri riflette una politica esattamente opposta a quella richiesta dalla ragione. In carcere ci sono soprattutto immigrati, tossicodipendenti, disoccupati o sottoccupati, in breve persone socialmente emarginate. Ciò significa che una politica razionale di prevenzione richiederebbe, oltre alla radicale messa al bando delle armi, politiche sociali, anziché politiche penali”*.

“Ovviamente aumentare le pene e costruire nuove carceri è più facile che farsi carico delle cause strutturali della criminalità e adottare a tal fine politiche sociali di inclusione e integrazione”.

“Sono anni che propongo da un lato la riduzione della durata massima della pena a 15 o al massimo a 20 anni e, dall’altro, la previsione, per tutti i reati non gravi, di un ampio ventaglio di sanzioni penali alternative alla reclusione. Aggiungo che una vera politica anti-criminale, che abbia realmente a cuore la sicurezza, dovrebbe essere, ben più che una politica penale, una politica sociale, in grado di ridurre le cause economiche e materiali della criminalità di strada e di sussistenza e ovviamente più difficile e impegnativa degli inasprimenti demagogici delle pene”.

Servono dunque interventi urgenti e scelte politiche coerenti per riportare il sistema detentivo nei confini prescritti dalla Costituzione. La Costituzione per la quale *“le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”*.

Lavorare in carcere.

La volontà politica di fare delle carceri dei luoghi di sola custodia e contenimento, mortificando i diritti costituzionali che devono essere riconosciuti a detenute e detenuti, la cui condizione di vita peggiora di giorno in giorno, si riflette sulle condizioni di tutte le persone che vivono gli istituti. Si tratti del personale del corpo di polizia penitenziaria, di quello afferente all’area del trattamento, a quella amministrativo-contabile, del DAP o del DGMG... chi è chiamato a varcare la soglia delle carceri per svolgere il proprio lavoro vive una condizione di difficoltà e disagio derivante da anni di provvedimenti (securitari) sbagliati e, soprattutto da anni di provvedimenti mancati, che rendono una chimera l’attuazione dell’art. 27 della Costituzione. Sono difficoltà alimentate dalle criticità del sistema che si sono progressivamente storicizzate negli anni e che condizionano la possibilità di favorire gli indispensabili percorsi di reinserimento sociale dei detenuti e l’adozione di misure alternative. Il sovraffollamento esasperato, la carenza di personale nelle diverse aree di competenza e la condizione strutturale degli istituti deficitaria al punto che in molti casi non ci sono nemmeno gli spazi idonei per i colloqui, rendono un miraggio l’esercizio del mandato istituzionale del trattamento e il reinserimento sociale.

La drammatica cronaca, ormai quotidiana, che racconta di suicidi, tentati suicidi, rivolte, maltrattamenti e aggressioni al personale, sia delle funzioni centrali sia della polizia penitenziaria, è la testimonianza diretta del fallimento delle politiche securitarie che hanno disinvestito in modo sistematico nel governo della pena, scaricando sulle persone, anche minorenni, e sulle lavoratrici e i lavoratori l’involuzione rispetto ai principi fondanti del sistema.

Un disinvestimento dimostrato dal taglio dei fondi per la formazione e l'inserimento lavorativo di minorenni e giovani adulti, dal mancato investimento nelle politiche di reinserimento lavorativo e sociale attraverso l'accesso alle misure alternative, e dalla cronica carenza di personale a fronte dei carichi di lavoro in continua crescita e di una utenza sempre più numerosa, in troppe sedi oltre i limiti consentiti (+126% la presenza totale degli adulti negli istituti rispetto a quella regolamentare), e multiproblematica che deve essere presa in carico e che richiede incrementi strutturali delle dotazioni organiche su cui si registra una carenza di circa il 10% nel DAP e del 40% relativa al personale amministrativo e contabile del DGMC, dipartimento in cui, inoltre, dovrebbe essere potenziato del 30% il fabbisogno di funzionari di servizio sociale e funzionari pedagogici per rispondere alle esigenze di trattamento. Le carenze riscontrabili tra le diverse figure professionali, inoltre, anche in relazione alle stesse dotazioni organiche predisposte dall'amministrazione, hanno un'articolazione differente tra i vari istituti tale da far registrare un rapporto tra personale e detenuti che in alcune sedi è altamente critico.

L'obiettivo delle politiche adottate dal Governo in questi anni è, dunque, chiaramente volto a fare delle carceri dei luoghi di contenimento e custodia e ulteriore prova del cambio di paradigma ne è il Decreto Ministeriale varato a giugno 2026 che, modificando il previgente, introduce le Direzioni generali delle specialità e la Direzione generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria, inserite in un contesto organizzativo completamente slegate dalla filiera della responsabilità degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al netto della dipendenza dei vertici delle Direzioni Generali al Capo Dipartimento. Una disposizione che intacca nella sostanza il ruolo di coordinamento e la responsabilità posta nel Capo Dipartimento, che rappresenta la figura di garanzia e tutela tanto del personale, sia del comparto sicurezza sia del comparto Funzioni Centrali, quanto soprattutto del personale detenuto nella centralità che deve essere sempre riservata all'esecuzione penale e al trattamento, contemperando le necessarie misure di sicurezza, in attuazione degli art. 2 e 93 del DPR 230/2000 oltre che delle norme europee che impongono che gli istituti penitenziari siano sotto la responsabilità dell'autorità pubblica, ben distinta da quelle di polizia. Questo cambiamento non è puramente organizzativo e rischia di mettere in secondo piano il ruolo stesso del Direttore quale garante dei diritti e responsabile del coordinamento delle attività all'interno degli istituti, ruolo già minato dalla carenza di queste figure, chiamate in numerosi territori a gestire più istituti contemporaneamente.

La miope retorica delle politiche del governo si riscontra, nonostante i roboanti annunci, anche nei dati relativi al personale di polizia penitenziaria, la cui presenza all'interno degli istituti necessaria, oltre che per l'ovvia funzione di custodia, anche per consentire le attività di trattamento, non è garantita nemmeno nei numeri richiesti dalla stessa amministrazione che registra una carenza generale di oltre il 7% del personale del corpo.

Un dato ancor più preoccupante poiché non rileva il personale distaccato presso uffici e che fa registrare una differenziazione territoriale tale per cui in alcuni istituti il rapporto tra agenti e detenuti è oltre il doppio rispetto a quello previsto (3,66 a fronte di 1,5) e che rende per tutto il personale del sistema dell'esecuzione penale quasi impossibile svolgere il proprio ruolo. I carichi di lavoro eccessivi, oltre a portare all'estremo l'utilizzo del lavoro straordinario, a turni di servizio che superano di molto le ore previste dal CCNL per coprire le carenze - rese ancor più gravi alla luce del costante e diffuso sovraffollamento -, impattano sulle stesse condizioni di salute e sicurezza degli operatori sempre più vittime di burn out e stress lavoro correlato, oltre che di aggressioni che coinvolgono tutto il personale impegnato tutti i giorni con una popolazione spesso multiproblematica, in assenza delle risorse necessarie a prenderla in carico.

Serve un ripensamento radicale del governo della pena con una nuova organizzazione delle articolazioni dipartimentali che rafforzi e valorizzi ruoli e funzioni del personale, sia penitenziario sia delle funzioni centrali, riduca i tempi della carcerazione proiettando l'esecuzione penale sempre più all'esterno con soluzioni di comunità e recuperi così il significato profondo della funzione costituzionale della pena.

Conclusioni.

In più occasioni, il Presidente della Repubblica ha lanciato un duro monito rimarcando che le criticità della condizione carceraria richiedono interventi urgenti, come *“il completamento di organici”* nelle carceri, *“risposte al sovraffollamento carcerario”* e *“assistenza sanitaria”*. *“Il numero dei suicidi nelle carceri dimostra quanto sia importante e indispensabile affrontare”* questi punti *“immediatamente, con urgenza”*.

Occorre intervenire rapidamente per perseguire concretamente la finalità rieducativa e di recupero della pena e promuovere il reinserimento sociale delle persone ristrette, nel rispetto della dignità umana e dei valori costituzionali. Vanno garantite, a partire da un investimento sul personale e su tutte le professionalità necessarie, le attività trattamentali fondamentali per la rieducazione e il reinserimento sociale, a partire dalle attività educative, formative e lavorative, oltre a garantire il fondamentale diritto alla salute.

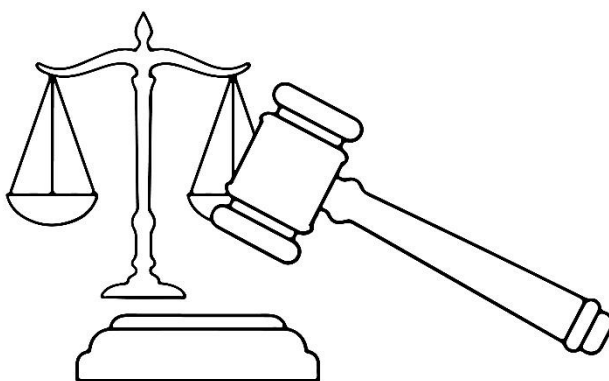
Soprattutto è necessario superare il sovraffollamento che contribuisce alla disumanità delle condizioni carcerarie, riducendo il numero delle persone detenute attraverso misure alternative, sanzioni sostitutive, sanzioni e misure di comunità, depenalizzazione dei reati minori e un minor ricorso alla carcerazione preventiva.

Va archiviata la politica securitaria espressione di un pericoloso populismo penale mentre vanno promosse politiche e azioni di contrasto di marginalità, degrado, condizioni di disagio e povertà.

I diritti non basta scriverli nelle leggi: vanno resi esigibili, fuori e dentro il carcere.

Roma, settembre 2026

Area Stato Sociale e Diritti*



*con il contributo dell'Area Mercato del Lavoro e contrattazione della CGIL e della FP CGIL.



I dati

Nei 189 istituti penitenziari italiani sono presenti quasi 65 mila persone di cui il 31,3% ha cittadinanza straniera. Le donne rappresentano il 4,5% del totale di cui 29 madri con 34 figli al seguito.

E' quanto risulta dagli ultimi dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) aggiornati al 31 luglio 2026.

Con una popolazione carceraria con questi numeri, a fronte di 51 mila posti regolamentari, il livello di sovraffollamento e insostenibilità della condizione carceraria è evidente, con quasi 14 mila persone ristrette in più rispetto ai posti regolamentari che salgono a oltre 18 mila persone in più se si considera che i posti effettivamente disponibili risultano essere poco più di 46 mila.

Il tasso di sovraffollamento ufficiale è mediamente del 126% ma che arriva al 134% se si considerano i posti realmente disponibili.

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari

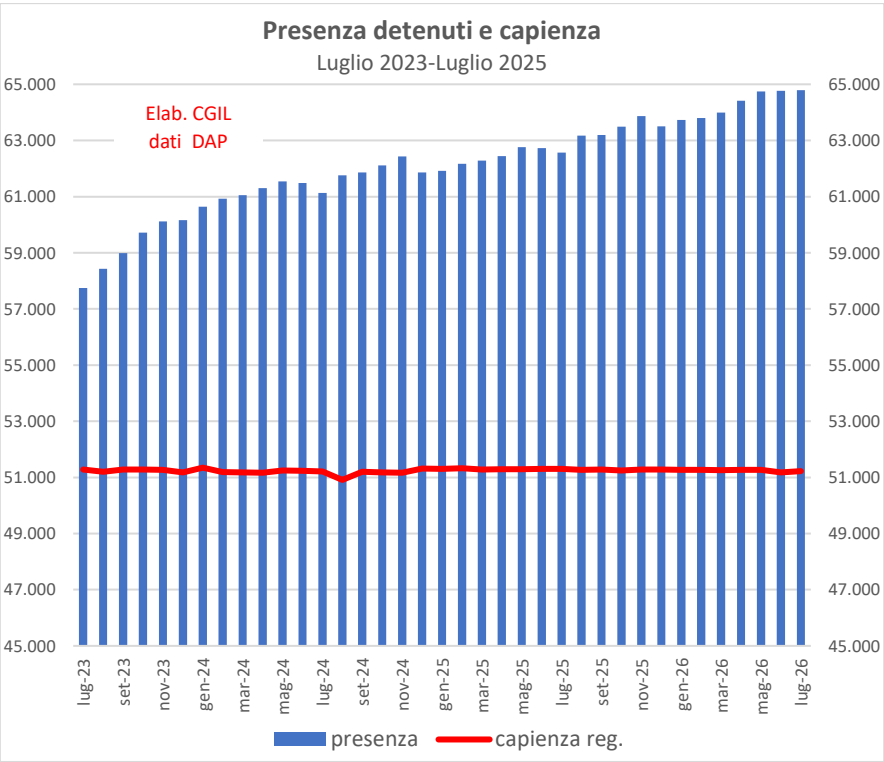
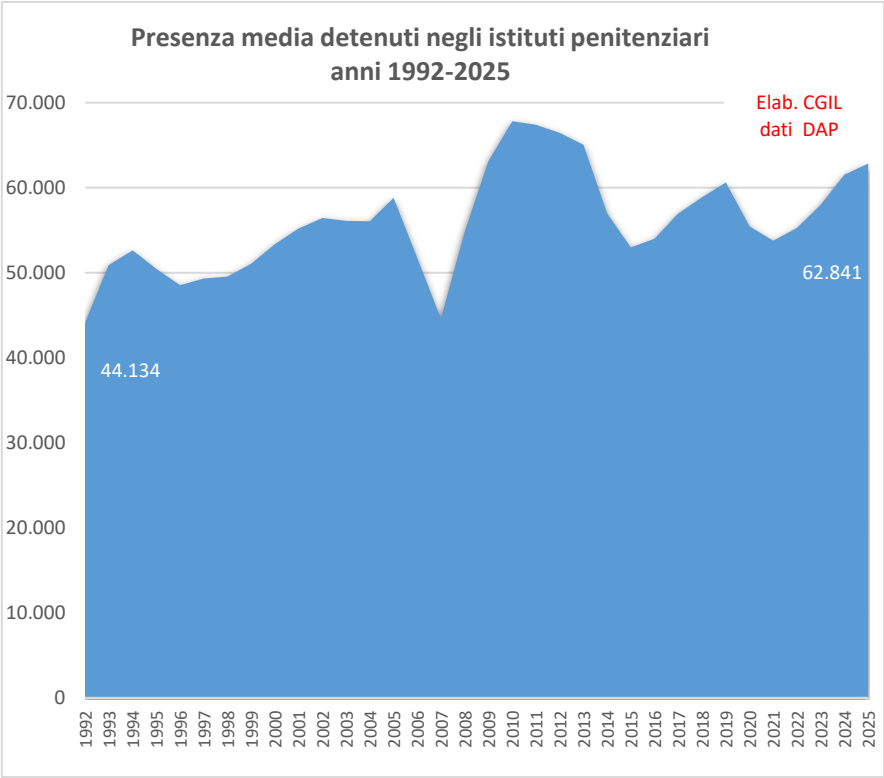
Regione di detenzione	N. istituti	Capienza*	Detenuti presenti**	diff. detenuti-capienza	tasso sovraffollamento
ABRUZZO	8	1.821	2.330	509	128%
BASILICATA	3	365	479	114	131%
CALABRIA	12	2.711	2.917	206	108%
CAMPANIA	15	6.178	7.942	1.764	129%
EMILIA ROMAGNA	10	2.982	4.005	1.023	134%
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	487	719	232	148%
LAZIO	14	5.307	6.908	1.601	130%
LIGURIA	6	1.111	1.437	326	129%
LOMBARDIA	18	6.072	9.119	3.047	150%
MARCHE	6	814	1.083	269	133%
MOLISE	3	269	427	158	159%
PIEMONTE	13	3.978	4.365	387	110%
PUGLIA	11	2.942	4.704	1.762	160%
SARDEGNA	10	2.583	2.404	-179	93%
SICILIA	23	6.442	7.257	815	113%
TOSCANA	16	3.199	3.487	288	109%
TRENTINO ALTO ADIGE	2	510	535	25	105%
UMBRIA	4	1.340	1.686	346	126%
VALLE D'AOSTA	1	181	157	-24	87%
VENETO	9	1.929	2.832	903	147%
Totale	189	51.221	64.793	13.572	126%

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

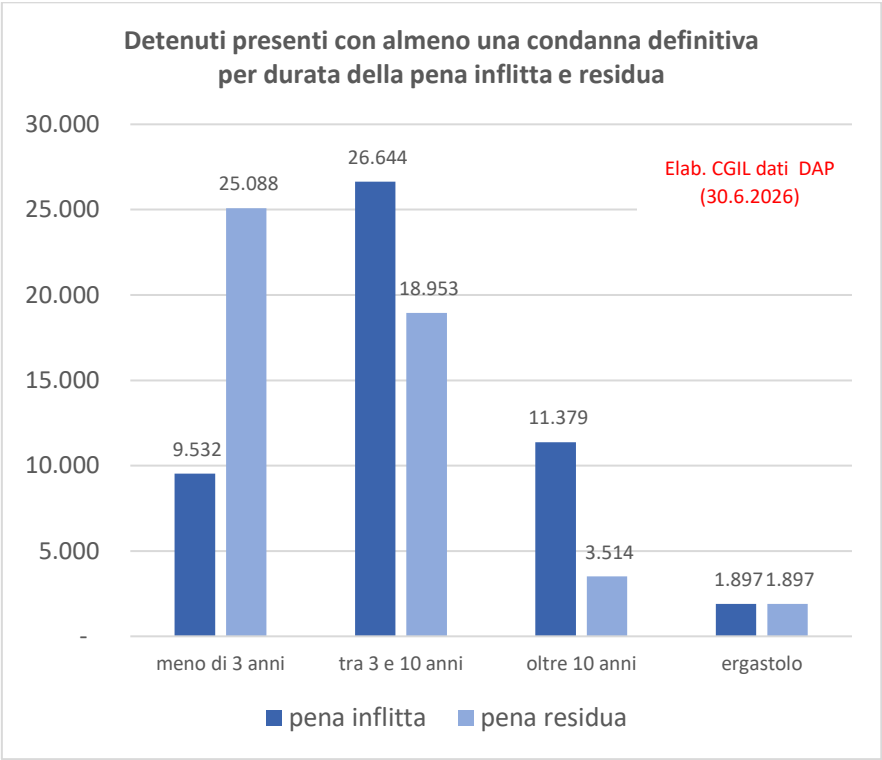
(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

Elab. CGIL - Dati DAP – Ministero Giustizia al 31 luglio 2026

Negli ultimi 30 anni la presenza di persone ristrette negli istituti penitenziari è notevolmente cresciuta passando da una presenza media di 44 mila persone detenute nel 1992 a 63 mila nel 2025. Negli ultimi mesi la popolazione carceraria è ulteriormente accresciuta a fronte di una capienza regolamentare sostanzialmente stabile.



Sono 15 mila coloro che sono in carcere senza essere stati condannati in via definitiva, pari al 24,1% (il 14,7% è in attesa di giudizio e il 9,4% ha ricevuto una condanna non definitiva).
Dei 49 mila detenuti con almeno una condanna definitiva, oltre 4 mila (8,9%) sono stati condannati a una pena (non un residuo di pena) inferiore a 2 anni di reclusione, un terzo dei quali con condanne inferiori a un anno.



Detenuti presenti negli istituti penitenziari

	Detenuti presenti	di cui donne	di cui stranieri	di cui in semilibertà
Detenuti presenti	64.793	2.902	20.303	1.520
% sul totale	100,0%	4,5%	31,3%	2,3%

Elab. CGIL - Dati DAP – Ministero Giustizia al 31 luglio 2026

Detenuti presenti per posizione giuridica

	In attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati **	Da impostare ***	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misti*	Totale				
Detenuti presenti	9.332	3.419	1.713	809	5.941	47.857	316	53	63.499
in % sul totale	14,7%				9,4%	75,4%	0,5%	0,1%	100,0%

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva. (**) Internati in case di lavoro, colonie agricole e altro. (***) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

Elab. CGIL - Dati DAP – Ministero Giustizia - 2025

Nel 2025 ci sono stati 74 detenuti che si sono tolti la vita in carcere. Un numero drammatico, tra i più alti degli ultimi trent'anni, dopo il tragico record di 84 suicidi avvenuti nel 2022, quando si sono tolte la vita 15,2 persone ogni 100 mila detenuti mediamente presenti: un numero 20 volte superiore a quello relativo alla popolazione in generale.

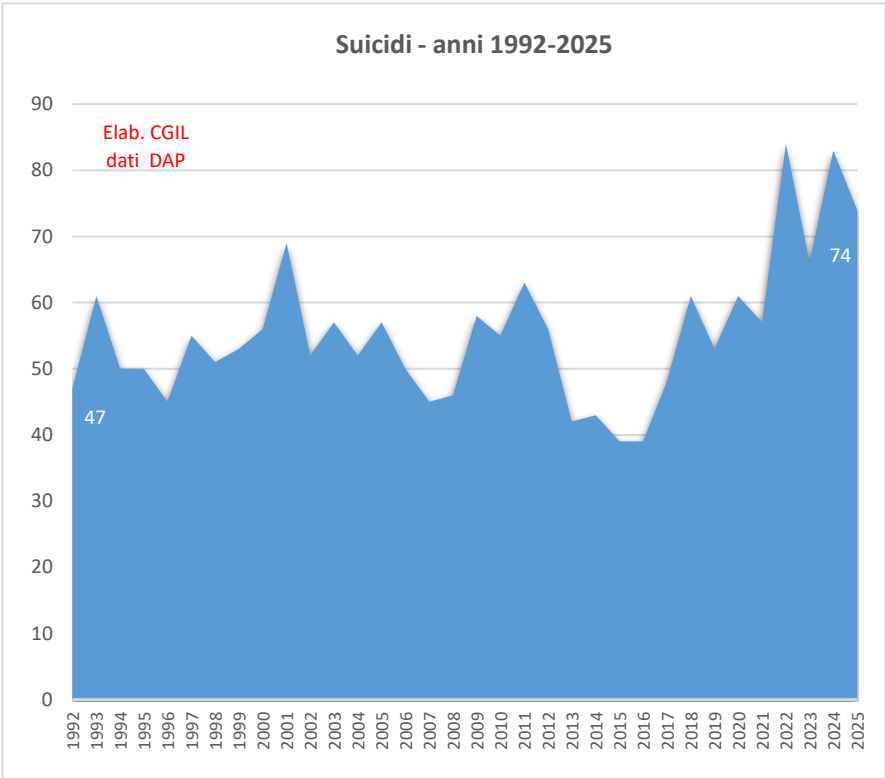
L'età media di coloro che si sono suicidati è di 41 anni e 17 di loro avevano meno di 30 anni. La persona più giovane, suicidatasi nel carcere di Pavia, aveva 21 anni. Oltre un terzo era in attesa del giudizio di primo grado. Negli ultimi 30 anni sono state 1.570 le persone detenute che si sono suicidate in carcere. Nel 2025 si sono registrati 1.981 tentativi di suicidio, 13 mila atti di autolesionismo, 6 mila aggressioni, 2 mila atti coercitivi e 13 mila manifestazioni di protesta individuali e collettive.

Negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento del numero dei suicidi, fenomeno rispetto al quale influisce anche il problema del sovraffollamento. Nei primi 8 mesi del 2026 si sono registrati 41 suicidi: praticamente uno ogni cinque giorni ([Ristretti](#)).

Suicidi negli istituti penitenziari - Anni 2015-2025

	Suicidi		
	Suicidi	Suicidi ogni 10.000 detenuti mediamente presenti	Suicidi ogni 10.000 detenuti in custodia nel corso dell'anno
2015	39	7,4	3,9
2016	39	7,2	3,9
2017	48	8,4	4,7
2018	61	10,4	5,8
2019	53	8,7	5
2020	61	11	6,4
2021	57	10,6	6,3
2022	84	15,2	9,1
2023	66	11,4	6,8
2024	83	13,5	8
2025	74	11,8	7,1

(*) media aritmetica dei detenuti presenti a fine mese. (**) il flusso degli entrati dalla libertà può includere più volte lo stesso individuo. Elab. CGIL - Dati DAP - Ministero Giustizia



Dei 63 mila detenuti presenti al 31 dicembre 2025, ne lavorano solo meno di 22 mila, praticamente un terzo, e di questi poco più di 3 mila, uno su sette, lavorano per imprese private o cooperative mentre gli altri 19 mila lavorano per l'Amministrazione penitenziaria.

Questi ultimi lavorano per poche ore al giorno, per pochi giorni al mese, quasi esclusivamente per attività domestiche (pulizia, cucina, ecc.), spesso nell'assenza delle normali tutele contrattuali, a partire dalla retribuzione contrattualmente prevista, che rischia di mettere in discussione anche il progetto inclusivo e di reinserimento sociale.

Lavoratori detenuti

	tipologie		lavoratori detenuti	% sul totale
alle dipendenze dell'Amm.ne Penitenziaria	lavorazioni		783	3,6%
	colonie agricole		233	1,1%
	servizi d'istituto		15.187	70,0%
	manutenzione ordinaria fabbricati		1.324	6,1%
	servizi extramurari*		1.053	4,9%
	totale		18.580	85,6%
non alle dipendenze dell'Amm.ne Penitenziaria	lavoro all'esterno (ax art. 21 L. 345/75)		928	4,3%
	semiliberi	in proprio	47	0,2%
		per datori di lavoro esterni	1.150	5,3%
	lavoratori in istituto per conto di:	imprese	230	1,1%
		cooperative	774	3,6%
	totale		3.129	14,4%
totale lavoratori detenuti			21.709	100,0%
totale detenuti presenti			63.499	
% lavoratori/detenuti			34,2%	

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art. 21 L.354/75 stipendiati dall'Amm.ne Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto. Elab. CGIL - Dati DAP – Ministero Giustizia – 31.12.2025

I percorsi di istruzione e formazione sono fondamentali che consentono di dare un significato al tempo della detenzione e di costruire una migliore prospettiva di reinserimento sociale.

Nell'anno scolastico 2025/26 le persone detenute iscritte a percorsi di istruzione sono state 19 mila (44,9% delle quali sono straniere).

Sono 10 mila le persone iscritte a percorsi di primo livello di scolarità (66,7% straniere) di cui quasi 5 mila iscritte a corsi di alfabetizzazione (90,4% straniere), e oltre 9 mila iscritte a percorsi di secondo livello (21,2% straniere). I promossi rappresentano il 42,5% degli iscritti.

Nel 2025 risultano 893 iscritti a corsi universitari (11,1% stranieri) e 49 coloro che hanno conseguito la laurea. Resta comunque impressionante che un settimo delle persone in carcere non abbiano completato l'obbligo scolastico e quasi un migliaio sia analfabeta.

Sono oltre 100 mila le persone interessate di forme di esecuzione penale esterna, di cui 49 mila sottoposte a misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà), 27 mila a misure di comunità (messa alla prova), 11 mila a sanzioni di comunità (lavoro di pubblica utilità), 8 mila a pene sostitutive e 5 mila in libertà vigilata.

Finora il ricorso a misure alternative e pene sostitutive non ha portato alla diminuzione dell'area detentiva in carcere, misure che si sono affiancate ad essa portando l'area di intervento di natura penale a 165 mila persone, rispetto alle 99 mila di 10 anni fa, mentre i reati di maggiore gravità sono andati progressivamente a ridursi.

Dall'entrata in vigore della Legge 199/2010 (che prevede la possibilità di scontare accoglienza la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche residua di pena maggiore, presso la propria abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza) al 30 giugno 2026, le persone uscite dagli istituti penitenziari sono state oltre 39 mila.

Percorsi di istruzione - Persone detenute iscritte e promosse - a.s. 2025/2026

	iscritti			Promossi/laureati		
	totale	di cui stranieri	% stranieri	totale	di cui stranieri	% stranieri
primo livello scolarità	10.105	6.736	66,7%	4.140	2.952	71,3%
- di cui alfabetizzazione e apprendimento italiano	4.658	4.210	90,4%	1.579	1.504	95,3%
secondo livello scolarità	9.286	1.969	21,2%	4.726	901	19,1%
Totale	19.391	8.705	44,9%	8.244	3.304	40,1%
iscritti a corsi universitari - anno 2025	893	99	11,1%	49		

Elab. CGIL - *Dati DAP – Ministero Giustizia – 31.12.2025

Persone in carico agli uffici di esecuzione pensale esterna

categoria	tipo	n. persone	
misure alternative alla detenzione	affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 o.p.)	33.779	48.893
	detenzione domiciliare (art. 47 ter o.p.)	13.688	
	semilibertà (art. 48 o.p.)	1.426	
sanzioni sostitutive	semidetenzione (art. 55 L. 689/1981)	-	1
	libertà controllata (art. 56 L. 689/1981)	1	
pene sostitutive	Detenzione domiciliare sostitutiva	1.825	8.664
	semilibertà sostitutiva	39	
	lavoro di pubblica utilità sostitutivo	6.800	
misure di sicurezza	libertà vigilata	5.288	5.288
sanzioni di comunità	lavoro di pubblica utilità (in violaz. legge stupefacenti*)	588	10.918
	lavoro di pubblica utilità (in violaz. codice strada*)	7.675	
	Sospensione condizionale della pena	2.655	
misure di comunità	messa alla prova	26.688	26.688
totale		100.452	

(*) In tali tipologie di sanzioni sono incluse anche quelle non sostitutive alla detenzione.

Elab. CGIL - Dati Ministero Giustizia - 31.1.2026.

Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010

	detenuti usciti ex L.199/2010	di cui	
		donne	stranieri
Totale	39.170	2.886	13.268

Elab. CGIL - Dati DAP -30.6.2026

Detenute madri con figli al seguito

Regione di detenzione	Istituto di detenzione	Italiane		Straniere		Totale	
		Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito
Calabria	Castrovillari - R. Sisca CC	0	0	1	2	1	2
Campania	Lauro ICAM	8	10	5	6	13	16
Lazio	Roma - G. Stefanini Rebibbia femminile CCF	2	2	0	0	2	2
Lombardia	Bollate - II CR	0	0	2	2	2	2
	Milano - F. Di Cataldo San Vittore	1	1	4	5	5	6
Piemonte	Torino - G. Lorusso L. Cutugno Le Vallette	4	4	1	1	5	5
Veneto	Venezia - Giudecca CRF	1	1	0	0	1	1
Totale		16	18	13	16	29	34

Elab. CGIL - Dati DAP - Ministero Giustizia 31.7.2026



La giustizia minorile

A luglio 2026, sono 534 i minori e giovani adulti detenuti nei 19 istituti penali per minorenni (di cui il 4% sono ragazze e 39% sono stranieri). Una presenza elevata, in forte crescita soprattutto nell'ultimo anno, quando si è raggiunta la cifra record di ingressi, con un incremento del 40% rispetto al luglio 2022, qualche mese prima dell'entrata in vigore del "Decreto Caivano" tra le cui conseguenze c'è anche la notevole crescita degli ingressi per violazione della legge sugli stupefacenti.

Inoltre, la crescita degli ingressi è dovuta soprattutto a misure cautelari e riguarda, quindi, in gran parte minori ancora in attesa del giudizio definitivo.

Una presenza di tanti ragazzi e ragazze, con livelli di sovraffollamento e di condizioni insostenibili in molti IPM che non si erano mai viste e che sarebbero ancora peggiori se non fosse che moltissimi ragazzi, al compimento dei 18 anni vengono trasferiti nelle carceri per adulti: un altro boccone amaro del "Decreto Caivano" che ha introdotto la possibilità da parte dei direttori degli IPM di promuovere il trasferimento dei giovani a un carcere per adulti al compimento del diciottesimo anno di età (precedentemente i giovani diventati maggiorenni finivano di scontare la pena nell'istituto minorile, per non interrompere il percorso rieducativo intrapreso, e per evitare loro il trauma del carcere per adulti).

Oltre alla presenza negli IPM, negli ultimi anni è fortemente cresciuto il numero complessivo di ragazzi e ragazze sottoposti al controllo penale: a luglio 2026 sono quasi 18 mila ad essere in carico agli uffici del servizio sociale per i minorenni, cresciuti del 30% rispetto a quattro anni fa.

Servizi minorili

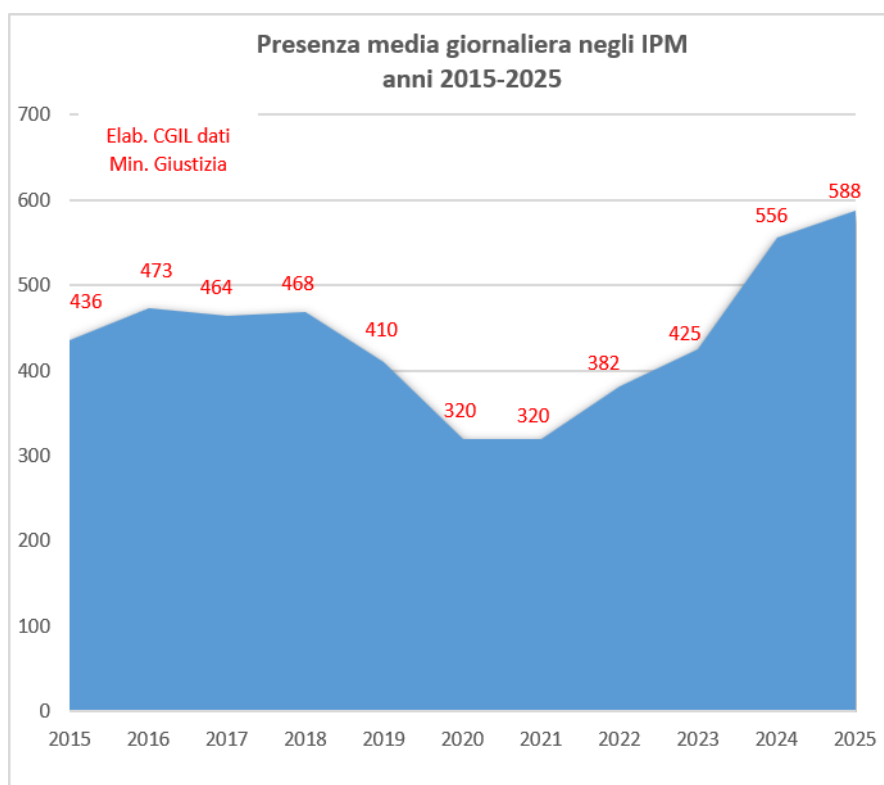
	tipo	n. persone	
Presenti nei servizi residenziali	Centri di prima accoglienza	2	1.882
	Istituti penali minorili	534	
	Comunità ministeriali	18	
	Comunità private	1.328	
In carico agli uffici di servizio sociale per i minorenni	In messa alla prova (in casa o in comunità)	3.697	17.913
	In misura penale di comunità/alternativa alla detenzione, sostitutiva, di sicurezza, cautelare delle prescrizioni e della permanenza in casa	570	
	In comunità per altra misura	559	
	Negli istituti penali per minorenni	530	
	Nei centri di prima accoglienza	1	
	Per indagini sociali e progetti trattamentali e altro	12.556	
Frequentanti i centri diurni polifunzionali		194	194

Elab. CGIL - Dati Ministero Giustizia

Detenuti presenti negli istituti penali minorili (IPM)

Posizione giuridica	Minorenni	Giovani adulti	Totale	di cui	
				donne	stranieri
In attesa di 1° giudizio	124	26	150	12	62
Appellanti	11	6	17	0	6
Ricorrenti	3	1	4	0	1
Mista senza definitivo	133	58	191	7	77
Definitivi senza altri procedimenti a carico	5	29	34	2	14
Definitivi con altri procedimenti a carico	45	93	138	2	47
Totale	321	213	534	23	207
% sul totale	60,1%	39,9%	100,0%	4,3%	38,8%

Elab. CGIL - Dati Ministero Giustizia al 31 luglio 2026





I dati dei singoli istituti penitenziari

A febbraio 2024 ben i due terzi degli istituti penitenziari presentano un numero di persone ristrette maggiore dei posti regolamentari con un tasso di sovraffollamento ufficiale che è mediamente del 119% ma che in molte realtà arriva a livelli di gran lunga superiori.

In molti istituti la situazione è drammatica con tassi di sovraffollamento insostenibili come a Brescia "Fischione" Canton Mombello dove la popolazione detenuta è più del doppio dei posti (213%), a Foggia (190%), Taranto (185%), Roma "Regina Coeli" (182%), Busto Arsizio (175%), Brindisi (175%), Bergamo (173%), Como (173%), Monza (172%), Treviso (171%), Verona (169%), Bologna (167%), Ferrara (166%), Benevento (162%), Pesaro (159%), Milano "San Vittore" (152%).

Su 60 mila detenuti, gli stranieri sono 19 mila e costituiscono il 31,3% delle persone ristrette e rappresentano la maggioranza della popolazione carceraria in oltre un quinto delle strutture.

In particolare, tra le carceri nelle quali si registrano i livelli più alti di presenza di detenuti stranieri in termini percentuali si segnalano quelle di Arbus - Cagliari (70% del totale dei detenuti presenti), Onani - Nuoro (68%), Firenze "Sollicciano" (65%), Piacenza (65%), Cremona (64%), Padova (63%), Milano "San Vittore" (62%), Alessandria (62%), San Remo (61%), Modena (60%), Venezia "S. Maria Maggiore" (60%).

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari

Regione di detenzione	Istituto penitenziario	Tipo	Capienza regolam.*	Detenuti presenti	di cui stranieri	diff. detenuti-capienza	tasso sovraffollamento
LAZIO	LATINA -	CC	77	166	54	89	216%
LOMBARDIA	BRESCIA "N. FISCHIONE" CANTON MONBELLO	CC	182	370	187	188	203%
LOMBARDIA	LODI -	CC	45	87	38	42	193%
TOSCANA	GROSSETO -	CC	15	28	18	13	187%
PUGLIA	ALTAMURA -	CR	52	97	6	45	187%
SICILIA	GELA -	CC	48	89	9	41	185%
PUGLIA	FOGGIA -	CC	364	669	80	305	184%
VENETO	VERONA "MONTORIO"	CC	335	611	366	276	182%
ABRUZZO	CHIETI -	CC	79	144	19	65	182%
LOMBARDIA	VARESE -	CC	53	96	41	43	181%
PUGLIA	BRINDISI -	CC	152	275	33	123	181%
FRIULI V. G.	UDINE -	CC	89	161	72	72	181%
LOMBARDIA	BERGAMO "Don Fausto RESMINI"	CC	319	577	287	258	181%
PUGLIA	LECCE "N.C."	CC	798	1440	151	642	180%
ABRUZZO	TERAMO -	CC	255	458	187	203	180%
LOMBARDIA	COMO -	CC	225	404	197	179	180%
MOLISE	CAMPOBASSO -	CC	106	189	51	83	178%
VENETO	VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE"	CC	159	283	160	124	178%
LOMBARDIA	MONZA -	CC	413	733	340	320	177%
LOMBARDIA	BRESCIA "VERZIANO"	CR	71	125	32	54	176%
LAZIO	CIVITAVECCHIA "N.C."	CC	358	629	269	271	176%
LOMBARDIA	LECCO -	CC	53	93	50	40	175%
LOMBARDIA	BUSTO ARSIZIO -	CC	240	420	222	180	175%
TOSCANA	MASSA -	CR	177	308	134	131	174%
EMILIA R.	RAVENNA -	CC	49	85	40	36	173%
FRIULI V. G.	TRIESTE -	CC	150	258	163	108	172%

segue

Regione di detenzione	Istituto penitenziario	Tipo	Capienza regolam.*	Detenuti presenti	di cui stranieri	diff. detenuti-capienza	tasso sovraffollamento
LAZIO	ROMA "REGINA COELI"	CC	619	1061	544	442	171%
PUGLIA	TARANTO -	CC	500	854	58	354	171%
PUGLIA	TURI -	CR	108	184	12	76	170%
LAZIO	RIETI "N.C."	CC	295	502	253	207	170%
VENETO	TREVISO -	CC	132	224	92	92	170%
SICILIA	CATANIA "PIAZZA LANZA"	CC	279	472	56	193	169%
MOLISE	ISERNIA -	CC	44	74	16	30	168%
EMILIA R.	FERRARA "C. SATTA"	CC	243	401	173	158	165%
CALABRIA	LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA"	CR	37	61	34	24	165%
LIGURIA	GENOVA "PONTEDECIMO"	CC	96	157	78	61	164%
MARCHE	FERMO -	CR	43	70	34	27	163%
EMILIA R.	BOLOGNA "R. D'AMATO"	CC	505	821	444	316	163%
MARCHE	PESARO -	CC	156	252	85	96	162%
TOSCANA	LUCCA -	CC	59	94	46	35	159%
SICILIA	CASTELVETRANO -	CC	44	70	14	26	159%
SICILIA	PIAZZA ARMERINA -	CC	48	76	11	28	158%
EMILIA R.	MODENA -	CC	371	586	373	215	158%
BASILICATA	POTENZA "A. SANTORO"	CC	107	169	27	62	158%
LOMBARDIA	MILANO "F. DI CATALDO" SAN VITTORE	CC	748	1179	760	431	158%
PIEMONTE	VERCELLI -	CC	229	358	176	129	156%
BASILICATA	MATERA -	CC	132	205	44	73	155%
CAMPANIA	VALLO DELLA LUCANIA "A. PARAGANO"	CC	40	62	8	22	155%
VENETO	PADOVA "N.C."	CR	432	668	356	236	155%
LOMBARDIA	CREMONA -	CC	394	606	365	212	154%
LOMBARDIA	MANTOVA -	CC	97	148	91	51	153%
PUGLIA	SAN SEVERO -	CC	61	93	11	32	152%
MARCHE	ASCOLI PICENO -	CC	103	157	57	54	152%
CAMPANIA	SALERNO "A. CAPUTO"	CC	376	568	64	192	151%
PIEMONTE	BIELLA -	CC	392	591	301	199	151%
TOSCANA	PISA -	CC	195	293	170	98	150%
CAMPANIA	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI "L.FAMIGLIETTI - R.FORGETTA - G.BARTOLO"	CR	124	184	36	60	148%
LOMBARDIA	OPERA "I C.R."	CR	918	1359	454	441	148%
LAZIO	VITERBO "N. IZZO"	CC	440	645	247	205	147%
LAZIO	VELLETRI "A. CAROTENUTO"	CC	412	603	167	191	146%
LIGURIA	LA SPEZIA -	CC	152	222	131	70	146%
FRIULI V. G.	PORDENONE -	CC	37	54	25	17	146%
ABRUZZO	PESCARA -	CC	276	400	126	124	145%
EMILIA R.	RIMINI -	CC	118	171	77	53	145%
PUGLIA	BARI "F. RUCCI"	CC	293	423	55	130	144%
LOMBARDIA	SONDRIO -	CC	26	37	16	11	142%
SICILIA	CALTANISSETTA -	CC	183	260	26	77	142%
CAMPANIA	NAPOLI "G. SALVIA" POGGIOREALE	CC	1616	2289	357	673	142%
ABRUZZO	AVEZZANO -	CC	53	75	35	22	142%
PIEMONTE	VERBANIA -	CC	53	75	18	22	142%
CAMPANIA	BENEVENTO "M. GAGLIONE"	CC	259	366	27	107	141%
EMILIA R.	PIACENZA "SAN LAZZARO"	CC	414	583	413	169	141%
LAZIO	ROMA "G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE	CCF	272	383	108	111	141%
CALABRIA	LOCRI -	CC	86	120	30	34	140%
LOMBARDIA	PAVIA -	CC	515	716	366	201	139%
MOLISE	LARINO -	CC	119	164	6	45	138%
SICILIA	CATANIA "BICOCCA"	CC	136	187	14	51	138%
UMBRIA	TERNI -	CC	423	577	170	154	136%
CAMPANIA	NAPOLI "P. MANDATO" SECONDIGLIANO	CC	1112	1511	72	399	136%
SICILIA	AGRIGENTO "P. DI LORENZO"	CC	283	384	65	101	136%
TOSCANA	SAN GIMIGNANO -	CR	243	328	20	85	135%

segue

Regione di detenzione	Istituto penitenziario	Tipo	Capienza regolam.*	Detenuti presenti	di cui stranieri	diff. detenuti-capienza	tasso sovraffollamento
PIEMONTE	TORINO "LORUSSO - CUTUGNO" LE VALLETTE	CC	1119	1510	712	391	135%
CALABRIA	PAOLA -	CC	181	243	58	62	134%
PIEMONTE	ASTI -	CR	205	275	20	70	134%
SARDEGNA	CAGLIARI "E.SCALAS"	CC	561	751	197	190	134%
CALABRIA	COSENZA "S. COSMAI"	CC	220	294	36	74	134%
PUGLIA	LUCERA -	CC	135	180	38	45	133%
MARCHE	ANCONA -	CC	256	339	127	83	132%
UMBRIA	PERUGIA "NUOVO PENITENZIARIO CAPANNE"	CC	363	479	275	116	132%
LAZIO	ROMA "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1	CC	1171	1545	469	374	132%
LAZIO	FROSINONE "G. PAGLIEI"	CC	521	687	215	166	132%
SICILIA	SIRACUSA -	CC	545	718	82	173	132%
VENETO	VICENZA -	CC	276	363	161	87	132%
TOSCANA	LIVORNO "GORGONA"	CR	89	117	72	28	131%
CAMPANIA	AVELLINO "A. GRAZIANO" BELLIZZI	CC	503	660	55	157	131%
TOSCANA	SIENA -	CC	58	76	46	18	131%
FRIULI V. G.	GORIZIA -	CC	63	82	35	19	130%
SICILIA	AUGUSTA -	CR	364	472	56	108	130%
PIEMONTE	IVREA -	CC	195	252	94	57	129%
CAMPANIA	AVERSA "F. SAPORITO"	CR	234	301	19	67	129%
ABRUZZO	SULMONA -	CR	523	671	28	148	128%
LOMBARDIA	BOLLATE "II C.R."	CR	1267	1613	642	346	127%
SICILIA	PALERMO "A. LORUSSO" PAGLIARELLI	CC	1166	1482	180	316	127%
VENETO	ROVIGO -	CC	209	264	112	55	126%
TRENTINO A. A.	BOLZANO -	CC	88	111	75	23	126%
CAMPANIA	SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. UCCELLA"	CC	826	1036	169	210	125%
LIGURIA	SANREMO -	CC	223	277	161	54	124%
SARDEGNA	SASSARI "G. BACCHIDDU"	CC	458	568	173	110	124%
LIGURIA	GENOVA "MARASSI"	CC	535	663	380	128	124%
CALABRIA	ROSSANO "N.C."	CR	263	324	27	61	123%
CAMPANIA	ARIENZO "G. DE ANGELIS"	CR	58	71	9	13	122%
PUGLIA	TRANI -	CRF	32	39	7	7	122%
EMILIA R.	PARMA -	CR	655	791	325	136	121%
SICILIA	GIARRE -	CC	58	70	14	12	121%
TOSCANA	PORTO AZZURRO "P. DE SANTIS"	CR	334	403	272	69	121%
MARCHE	FOSSOMBRONE -	CR	156	186	4	30	119%
CAMPANIA	ARIANO IRPINO "P. CAMPANELLO"	CC	263	309	39	46	117%
VENETO	BELLUNO -	CC	86	101	45	15	117%
ABRUZZO	LANCIANO -	CC	224	261	12	37	117%
VENETO	PADOVA -	CC	188	219	147	31	116%
CALABRIA	REGGIO CALABRIA "ARGHILLA"	CC	294	341	65	47	116%
LOMBARDIA	VOGHERA "N.C."	CC	346	400	48	54	116%
LIGURIA	CHIAVARI -	CR	52	60	30	8	115%
SICILIA	TERMINI IMERESE "A. BURRAFATO"	CC	98	113	14	15	115%
SICILIA	RAGUSA -	CC	196	226	72	30	115%
UMBRIA	ORVIETO -	CR	98	113	41	15	115%
SICILIA	FAVIGNANA "G. BARRACO"	CR	89	101	15	12	113%
TOSCANA	FIRENZE "MARIO GOZZINI"	CC	89	101	54	12	113%
UMBRIA	SPOLETO -	CR	456	517	75	61	113%
TOSCANA	MASSA MARITTIMA -	CC	48	54	22	6	113%
SICILIA	ENNA "L. BODENZA"	CC	167	186	25	19	111%
FRIULI V. G.	TOLMEZZO -	CC	148	164	5	16	111%
LIGURIA	IMPERIA -	CC	53	58	29	5	109%
TOSCANA	PISTOIA -	CC	76	83	43	7	109%
SARDEGNA	TEMPIO PAUSANIA "P. PITTALIS"	CR	163	178	5	15	109%
EMILIA R.	FORLI' -	CC	144	157	63	13	109%

segue

Regione di detenzione	Istituto penitenziario	Tipo	Capienza regolam.*	Detenuti presenti	di cui stranieri	diff. detenuti-capienza	tasso sovraffollamento
TOSCANA	PRATO -	CC	589	642	331	53	109%
EMILIA R.	REGGIO EMILIA "C.C. E C.R."	IP	292	317	144	25	109%
PIEMONTE	ALESSANDRIA "G. CANTIELLO - S. GAETA"	CC	233	251	138	18	108%
SARDEGNA	LANUSEI "SAN DANIELE"	CC	33	35	11	2	106%
CALABRIA	CATANZARO "U. CARIDI"	CC	682	716	102	34	105%
SICILIA	PALERMO "C. DI BONA" UCCIARDONE	CR	569	587	73	18	103%
CALABRIA	PALMI "F. SALSONE"	CC	141	142	6	1	101%
PUGLIA	TRANI -	CC	447	450	42	3	101%
TRENTINO A. A.	TRENTO "SPINI DI GARDOLO"	CC	422	424	259	2	100%
SICILIA	TRAPANI "P. CERULLI"	CC	555	557	122	2	100%
LOMBARDIA	VIGEVANO -	CR	160	156	25	- 4	98%
TOSCANA	VOLTERRA -	CR	189	184	37	- 5	97%
SARDEGNA	ORISTANO "S. SORO"	CR	264	257	38	- 7	97%
SARDEGNA	ALGHERO "G. TOMASIELLO"	CR	156	151	78	- 5	97%
CALABRIA	CASTROVILLARI "R. SISCA"	CC	122	118	23	- 4	97%
CAMPANIA	CARINOLA "G.B. NOVELLI"	CR	565	532	64	- 33	94%
PIEMONTE	FOSSANO -	CR	136	124	48	- 12	91%
SARDEGNA	ISILI -	CR	130	118	46	- 12	91%
SICILIA	NOTO "A. BONINCONTRO"	CR	176	159	12	- 17	90%
CALABRIA	CROTONE -	CC	99	89	7	- 10	90%
TOSCANA	FIRENZE "SOLLICCIANO"	CC	502	445	248	- 57	89%
VENETO	VENEZIA "GIUDECCA"	CRF	112	99	41	- 13	88%
PIEMONTE	SALUZZO "R. MORANDI"	CR	420	370	10	- 50	88%
PIEMONTE	CUNEO -	CC	433	377	226	- 56	87%
VAL D'AOSTA	BRISOGNE "AOSTA"	CC	181	157	87	- 24	87%
ABRUZZO	L'AQUILA -	CC	214	180	22	- 34	84%
BASILICATA	MELFI -	CC	126	105	7	- 21	83%
SICILIA	MESSINA -	CC	302	250	31	- 52	83%
SICILIA	CALTAGIRONE -	CC	541	444	85	- 97	82%
LAZIO	CASSINO -	CC	200	163	42	- 37	82%
CALABRIA	VIBO VALENTIA "N.C."	CC	406	325	52	- 81	80%
CALABRIA	REGGIO CALABRIA "G. PANZERA"	CC	180	144	6	- 36	80%
MARCHE	ANCONA "BARCAGLIONE"	CR	100	79	35	- 21	79%
ABRUZZO	VASTO -	CL	197	141	38	- 56	72%
SARDEGNA	ONANI "MAMONE"	CR	264	186	109	- 78	70%
CAMPANIA	EBOLI -	CR	54	38	1	- 16	70%
SICILIA	SAN CATALDO -	CR	135	92	4	- 43	68%
TOSCANA	LIVORNO -	CC	428	288	98	- 140	67%
PIEMONTE	NOVARA -	CC	156	101	46	- 55	65%
SARDEGNA	ARBUS "IS ARENAS"	CR	176	113	75	- 63	64%
LAZIO	ROMA "REBIBBIA"	CR	445	285	47	- 160	64%
SICILIA	BARCELLONA POZZO DI GOTTO -	CC	387	238	30	- 149	61%
LAZIO	ROMA "REBIBBIA TERZA CASA"	CC	172	105	19	- 67	61%
EMILIA R.	CASTELFRANCO EMILIA -	CR	191	93	34	- 98	49%
LAZIO	CIVITAVECCHIA "G. PASSERINI"	CR	172	76	16	- 96	44%
TOSCANA	AREZZO -	CC	108	43	17	- 65	40%
LAZIO	PALIANO -	CR	153	58	2	- 95	38%
SICILIA	SCIACCA -	CC	73	24	5	- 49	33%
CAMPANIA	LAURO -	ICAM	50	15	7	- 35	30%
PIEMONTE	ALBA "G. MONTALTO"	CR	138	40	15	- 98	29%
PIEMONTE	ALESSANDRIA "SAN MICHELE"	CR	269	41	25	- 228	15%
SARDEGNA	NUORO -	CC	378	47	3	- 331	12%
CAMPANIA	POZZUOLI -	CCF	98			- 98	0%
Totale			51.221	64.793	20.303	13.572	126%

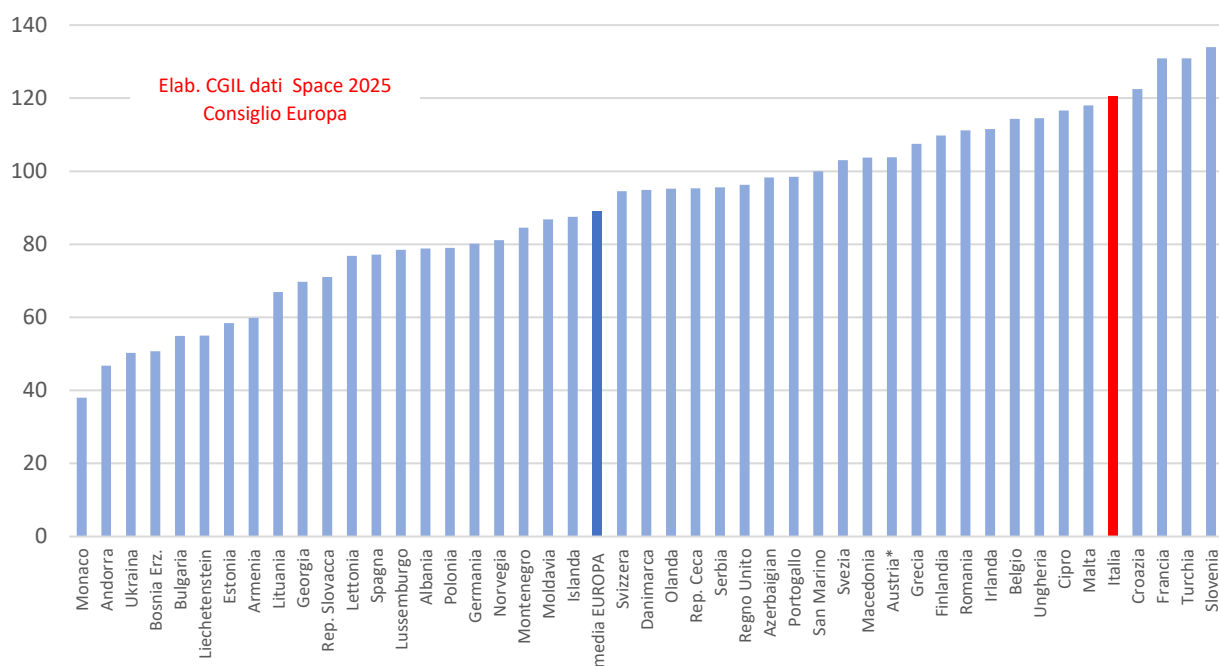
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabili dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato. Elab. CGIL - Dati DAP al 31 luglio 2026



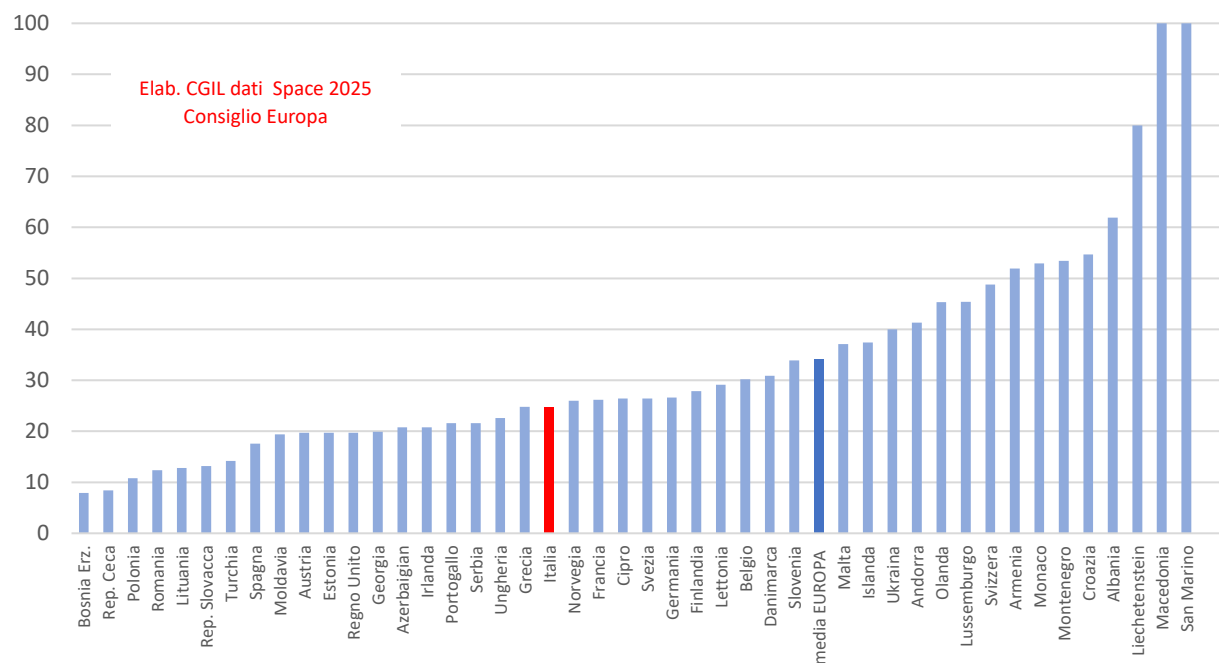
I dati in Europa

L'Italia è tra i Paesi europei con i più elevati livelli di sovraffollamento carcerario, notevolmente al di sopra della media europea.

Rapporto tra detenuti e posti di detenzione in % - 2025



Rapporto tra detenuti senza condanna definitiva e totale detenuti in % - 2025





Le fonti

Le fonti utilizzate sono le seguenti:

- [Abolire il carcere – L. Manconi, S. Anastasia, V. Calderone, F. Resta, ed. Chiarelettere, 2022](#)
- [Antigone – XXII Rapporto sulla condizione di detenzione](#)
- [Antigone – Rapporto di metà anno](#)
- [Antigone – Prospettive minori – VII Rapporto sulla giustizia minorile e gli Istituti penali per minorenni](#)
- [Consiglio d'Europa - Università di Losanna – “Space I 2025 – Rapporto statistico sulla popolazione carceraria” \(v. anche M. F. Aebi ed E. Cocco, “Prisons and Prisoners in Europe 2025: Key Findings of the SPACE I survey5”\)](#)
- [Corte Costituzionale – Sentenza n. 10 del 6 dicembre 2023](#)
- [Corte Costituzionale – Sentenza n. 279 del 9 ottobre 2013](#)
- [Corte dei Conti - Deliberazione n. 101/2021/PREV](#)
- [Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – Sentenza dell'8 gennaio 2013 - Ricorsi n. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10 - Torreggiani e altri c. Italia](#)
- [Legge 22 giugno 2000, n. 193, “Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti”](#)
- [Legge 5 agosto 2026, n. 140, “Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti”](#)
- [Decreto-Legge 1 luglio 2013, n. 78, “Disposizioni urgenti in materia di esecuzione penale”](#)
- [Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146, “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”](#)
- [Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, “Riforma dell'ordinamento penitenziario in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a\), d\), i\), l\), m\), o\), r\), t\) e u\), della legge 23 giugno 2017, n. 103”](#)
- [Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, “Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g\), h\) e r\), della legge 23 giugno 2017, n. 103”](#)
- [Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia”](#)
- [DPCM del 9 luglio 2025 – Programma del Commissario Straordinario per l'edilizia penitenziaria](#)
- [Ministero Giustizia - Minori e giovani adulti in carico ai servizi minorili – Analisi dati 31 luglio 2026](#)
- [Garante nazionale delle persone private della libertà personale – Relazione al Parlamento – 2024](#)
- [Garante nazionale delle persone private della libertà personale – Report dei decessi in carcere - 2025](#)
- [Garante nazionale delle persone private della libertà personale - Osservatorio penitenziario adulti - Report analitico rispetto della dignità della persona privata della libertà personale - luglio 2025](#)
- [Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale – sito ufficiale](#)
- [INPS - Circolare INPS n. 74 del 16 luglio 2026 – Naspi per i detenuti - indicazioni](#)
- [INAPP – “Detenzione e diritti umani. Una disamina della situazione carceraria in Italia”](#)
- [A. Albano e M. Palma – In Gabbia – Volume 3](#)
- [Ristretti – Morire di carcere](#)

*“Il carcere per sé stesso, con lo spessore dei muri, col grigiore delle sue celle,
con la monotonia dei giorni che si avvicendano sempre uguali e tristi, è ben dura punizione;
non rendiamolo ancora più duro con la spietata rigorosa brutalità di sistemi sorpassati;
cerchiamo di porgere una mano, una mano pietosa, ai nostri fratelli che ebbero la sventura
di non essere migliori di noi, diamo loro la possibilità di ritornare uomini sani”*

Adele Bei

(1904 – 1976)

Madre Costituente, antifascista, partigiana, senatrice di diritto, deputata, sindacalista



Area Stato Sociale e Diritti

(con il contributo dell'Area Mercato del Lavoro e contrattazione e della FP CGIL)